Anno 1873. Roma, Domenica 26 Ottobre Num. 296.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE UFFICIALE

Il N. 1580 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 25 della legge 28 agosto 1870, n. 5858, col quale il Governo è stato autorizzato ad accordare concessioni di ferrovie senza aggravio del pubblico Tesoro;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le Finanze e pei Lavori Pubblici;

Sentiti il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la convenzione stipulata in data del 27 corrente mese tra i Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici ed i signori Luigi Cicogna ed Angelo Mazzucchelli, stipulanti anche pel signor deputato Giovanni Gregorini, per la concessione della costruzione e dello esercizio di un tronco di strada ferrata da Palazzolo a Paratico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 28 agosto 1873.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.
S. SPAVENTA.

CONVENZIONE

per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una strada ferrata da Palazzolo a Paratico.

Fra l'Amministrazione dello Stato rappresentata dalle LL. EE. il commendatore Marco Minghetti, Ministro delle Finanze, e commendatore Silvio Spaventa, Ministro dei Lavori Pubblici, da una parte, ed i signori Luigi Cicogna ed Angelo Mazzucchelli stipulanti per sè e pel signor Giovanni Gregorini, deputato al Parlamento Nazionale, dall'altra parte, fu convenuto quanto segue:

Art. 1. — *Concessione della ferrovia.*

L'Amministrazione dello Stato fa la concessione della strada ferrata pubblica da Palazzolo a Paratico ai signori Luigi Cicogna, Angelo Mazzucchelli e deputato Giovanni Gregorini, che si obbligano solidariamente a costruirla ed esercitarla a tutte loro spese, rischio e pericolo.

Detta concessione è fatta sotto la osservanza delle condizioni generali della legge sui lavori pubblici e dei regolamenti dalla medesima derivanti, non che di quelle della presente convenzione ed unito capitolato.

Art. 2. — *Facoltà di cedere la concessione.*

È fatta facoltà ai concessionari di cedere la presente concessione ai patti della medesima, tanto ad una Società anonima da costituirsi, quanto ad altra Società già costituita da accettarsi dal R. Governo.

Potrà altresì venir ceduto il solo esercizio alla Società delle strade ferrate dell'Alta Italia o ad altra Società pure da accettarsi dal Governo.

Art. 3. — *Cauzione provvisoria.*

In conto del deposito definitivo previsto dall'articolo secondo del capitolato, ed a titolo di deposito provvisorio, per gli effetti dell'articolo 247 della legge sui lavori pubblici, i concessionari si obbligano di eseguire entro la giornata di domani il deposito di lire quattromila di rendita corrispondenti al valore di Borsa, odierno al capitale di lire cinquantacinquemila circa, quale deposito non hanno potuto, per circostanze impreviste, eseguire prima della stipulazione del presente atto.

Art. 4. — *Esercizio del diritto di prelazione.*

La presente convenzione sarà risoluta ove la Società delle strade ferrate dell'Alta Italia, che verrà dal Ministero interpellata, dichiari di voler usare del diritto di prelazione ai patti della presente concessione, che per la linea di cui si tratta le potesse competere a termine degli atti di concessione in vigore.

Art. 5. — *Decorrenza del contratto.*

Questa convenzione col relativo capitolato non avrà effetto se non dopo che sia approvata per decreto Reale in base alla facoltà fatta al Governo colla legge ventotto agosto 1870, n. 5858.

Art. 6. — *Elezione di domicilio.*

I concessionari per gli effetti della presente convenzione eleggono il domicilio legale in Roma e più precisamente nella persona e dimora del signor Giovanni Battista Lombardi, in via del Babbuino, n. 150-B.

Fatta a Roma oggi ventisette agosto mille ottocento settantatrè.

Il Ministro delle Finanze
M. MINGHETTI.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
SILVIO SPAVENTA.

I concessionari: LUIGI CICOGNA.
ANGELO MAZZUCCHELLI.
ALESSIO SUARDO, *testimonio.*
FERRARIO CARLO, *idem.*
A. VERARDI, *capo sezione.*

Registrato a Roma il venticinque settembre milleottocento settantatrè, volume tredici, numero quattromila centocinquantasette, Atti pubblici. Esatto lire una e centesimi venti.

Pel Ricevitore: FERRO.

CAPITOLATO *per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una strada ferrata da Palazzolo a Paratico.*

TITOLO I.

SOGGETTO DELLA CONCESSIONE.

Art. 1. — *Indicazione della strada ferrata che forma oggetto della concessione.*

I concessionari si obbligano di eseguire a tutte loro spese, rischio e pericolo la costruzione e lo esercizio di una strada ferrata da Palazzolo a Paratico con una diramazione al lago d'Iseo secondo il progetto di massima compilato dallo ingegnere C. Bermani, in data ventotto febbraio mille ottocento sessantasei, tenuto conto delle condizioni prescritte col presente capitolato. Potrà, nell'occasione dell'approvazione degli studi particolareggiati di cui all'articolo quarto del presente, essere permesso di sostituire al tracciato dello indicato progetto, dopo il chilometro sesto, quello della variante segnata sul presentato piano corografico, quando dagli studi che ne saranno fatti dai concessionari risulti l'andamento di tale variante preferibile al primitivo tracciato.

Art. 2. — *Cauzione definitiva.*

Resa definitiva la concessione dovrà il concessionario dentro quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del decreto Reale di approvazione dare una cauzione di lire cento diecimila in contanti od in rendita pubblica al corso di Borsa imputando in detta cauzione il deposito primordiale, fatto a garanzia dell'atto di concessione.

Art. 3. — *Perdita del deposito preliminare per mancata effettuazione della cauzione definitiva.*

Se la prestazione della cauzione non verrà effettuata nel termine prefisso dall'articolo precedente s'intenderà avere i concessionari rinunziato alla concessione ed i medesimi incorreranno nella perdita del deposito preliminare, senza alcun bisogno di costituzione in mora o di provvedimento dell'autorità giudiziaria.

TITOLO II.

PROGETTI E CONDIZIONI DI ESECUZIONE.

Art. 4. — *Limite di tempo assegnato per la presentazione degli studi particolareggiati.*

I concessionari dovranno presentare all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici in doppio esemplare gli studi particolareggiati dell'intiero tratto di linea da Palazzolo a Paratico entro due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* di che all'articolo secondo.

Art. 5. — *Norme da seguirsi per la compilazione degli studi particolareggiati.*

Gli studi particolareggiati di cui all'articolo precedente dovranno comprendere:

1) La planimetria generale della strada ferrata (scala non minore di 1 a 2000);

2) Il profilo longitudinale corrispondente nella stessa scala della planimetria per le lunghezze ed in quella di 1 a 200 per le altezze, le di cui quote dovranno essere riferite al livello del mare;

3) I profili trasversali, nel numero necessario perchè si abbia una idea esatta del terreno compresevi le sezioni trasversali normali della via, tanto pei rilevati, quanto per gli sterri;

4) I tipi speciali delle opere d'arte, quali sarebbero i viadotti e ponti che raggiungono od oltrepassano la luce di metri dieci (scala non minore di 1 a 100);

5) I tipi delle stazioni degli scali per le merci e degli altri edifici speciali (scala non minore di 1 a 500).

Per le opere d'arte secondarie, cioè pei ponti aventi la luce minore di metri dieci, i piccoli sifoni, le traversate al livello, le case cantoniere, i caselli da guardia, ecc., basterà che vengano presentati moduli normali, secondo le varie grandezze.

I preindicati disegni saranno accompagnati da quadri numerici nei quali dovranno essere contenute tutte le indicazioni relative alla lunghezza dei tratti rettilinei ed agli sviluppi delle curve e dei loro raggi, alla lunghezza delle tangenti ed agli angoli formati dalle medesime, ed alle misure della inclinazione della linea rispetto alla orizzontale.

Faranno seguito a questi documenti la stima del lavoro e la relazione che dovrà contenere le opportune spiegazioni e giustificazioni intorno alle disposizioni planimetriche ed altimetriche che furono preferite, nonchè all'ampiezza delle luci assegnate ai ponti. Una copia di detti disegni verrà restituita alli concessionari munita del visto della superiore approvazione. La seconda copia resterà negli archivi del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 6. — *Termine fissato pel principio e per la ultimazione dei lavori.*

I concessionari sono tenuti ad incominciare i lavori entro un mese dalla data della notificazione dell'approvazione del progetto ed a darli ultimati nel termine di sei mesi a contare dalla medesima data.

Dovranno altresì aver fatte tutte le provviste perchè entro detto termine la linea possa essere aperta al permanente e regolare servizio pei trasporti a grande e a piccola velocità.

Art. 7. — *Raggi delle curve. Intervalli rettilinei fra due curve di flesso contrario e pendenza massima.*

Le curve del tracciato non potranno avere il raggio minore di metri trecento.

Gl'intervalli rettilinei fra due curve di flesso contrario non saranno in nessun caso minori di metri sessanta.

Le pendenze non oltrepasseranno il dieci per mille.

Art. 8. — *Corpo stradale.*

Il corpo stradale con le opere d'arte d'ogni genere sarà preparato per un solo binario di ruotaie.

Art. 9. — *Larghezza del piano stradale per le facce interne dei ponti, viadotti, ecc.*

La larghezza normale del piano stradale in cui poserà la massicciata, non sarà mai minore di metri cinque e centimetri cinquanta. Quando l'altezza dei rilevati raggiunga o superi metri quattro, la larghezza suaccennata da metri cinque e centimetri cinquanta dovrà portarsi a metri sei.

Tra le facce interne dei ponti dei viadotti, sottovia, sifoni, ecc., detta larghezza non sarà mai al disotto di metri quattro e centimetri cinquanta.

Art. 10. — *Inclinazione delle scarpate nei rilevati e negli sterri.*

Le scarpate dei rilevati sia del corpo stradale, sia di qualsivoglia altra sua dipendenza ed accessorio, non potranno avere l'inclinazione minore di uno e mezzo di base per uno d'altezza. Una minore inclinazione della preindicata potrà darsi a queste scarpate, quando i rilevati siano formati con detriti di materie rocciose, purchè dette scarpate vengano sostenute con muri, in calce od anche a secco.

Le scarpate degli sterri potranno limitarsi alla inclinazione di 45° e giungere anche a quelle di uno e mezzo di base per uno d'altezza, secondochè verrà richiesto dalla natura sciolta o franosa del terreno, in cui i detti sterri saranno eseguiti. Se questi cadano in roccia che sia compatta, resistente ed a stratificazioni orizzontali, le scarpate potranno anche sopprimersi, ovvero l'inclinazione delle stesse potrà ridursi alla sola misura richiesta dalla stabilità e dalla conformazione geologica della roccia.

Art. 11. — *Piantagioni e seminagioni delle scarpate nei rilevati e negli sterri.*

Le scarpate dei rilevati e degli sterri aperti in terreno che può permettere la vegetazione saranno rivestite con piantagioni di acacia, salici, vetrici, o seminate con erba medica, e con altre graminacee in tutta la loro estensione.

Dove la natura delle materie di che furono formati i rilevati fosse tale da non consentire la vegetazione, le scarpate dovranno essere coperte con uno strato di terra vegetale per lo spessore di centimetri dieci almeno, e seminate come sopra.

Art. 12. — *Fosse di scolo a piè delle scarpate nei rilevati e negli sterri.*

Al piede di ogni scarpata nei rilevati e negli sterri saranno escavati dei fossi di scolo, della profondità non mai minore di venticinque centimetri e con le sponde inclinate a quarantacinque gradi.

Ove le condizioni speciali di sito lo esigessero, una profondità maggiore dovrà essere data a detti fossi, tanto negli sterri che nei rilevati.

Ciascuno di questi fossi sarà condotto con regolari pendenze a sboccare in altri scoli esistenti.

Verrà deviato il profilo longitudinale del fondo di detti fossi dal parallelismo con quello della strada ferrata, quando questa abbia una limitata pendenza che non sia sufficiente al sollecito scolo delle acque.

Nei tratti in cui una grande quantità d'acqua per il naturale pendio dei terreni superiori potesse da un lato, o da ambo i lati, versarsi dalle scarpate dei tagli, verranno aperti altri fossi di proporzionata ampiezza, a conveniente distanza dal ciglio delle scarpate stesse, per condurre le acque a scaricarsi fuori dai fossi laterali della ferrovia.

Art. 13. — *Rinnovazione dei ristagni d'acqua.*

I concessionari sono obbligati a rimuovere a proprie spese tutti i ristagni d'acqua che a danno della pubblica salute potessero formarsi nelle campagne adiacenti o nelle vicinanze della strada ferrata, in dipendenza della costruzione della medesima.

Quando i concessionari, a seguito di ordini della competente autorità governativa, non avessero operato la rimozione degli stagni, l'autorità stessa potrà provvedere d'ufficio a maggiore spesa dei concessionari.

Art. 14. — *Deposito della terra sovrabbondante proveniente dagli sterri.*

Nei luoghi in cui si avrà terra sovrabbondante, proveniente dagli sterri, sarà la medesima trasportata in rifiuto nelle vicinanze della strada ferrata ed in quei siti che a ciò si riconoscano più opportuni.

Art. 15. — *Traversate a livello.*

L'incrociamento delle vie ordinarie con la strada ferrata dovrà eseguirsi sotto un angolo che non sia minore di 45°, a meno che per circostanze eccezionali non venga dall'Amministrazione superiore riconosciuta la necessità di ammettere un angolo più piccolo. I cancelli e le barriere, di cui dovranno essere munite le traversate a livello, da ambo i lati della strada ferrata, saranno distanti almeno di metri tre e centimetri cinquanta dalla ruotaia più vicina.

Dette chiusure dovranno lasciare la larghezza libera di varco misurata a squadra dalla strada attraversata, dai quattro ai sei metri, secondo la maggiore o minore importanza della strada medesima.

Questa larghezza di varco nelle strade vicinali o private, ed in quelle non carreggiabili sarà dai metri due ai metri quattro al più.

In tutte le traversate a livello ambo le ruotaie saranno munite di controruotaie di ferro, la lunghezza delle quali dovrà eccedere di circa metri uno e centimetri cinquanta, la larghezza libera dal varco determinato con la norma precedente.

Si darà accesso a queste traversate a livello col mezzo di rampe in salita od in discesa, secondo i casi.

Esse dovranno sempre raggiungere il piano della strada ferrata mediante un conveniente tratto orizzontale da ambo le parti.

Saranno poi coperti di acconci materiali in conformità dei tronchi continuativi delle strade medesime.

L'inclinazione delle rampe non potrà superare il cinque per cento, tranne per casi eccezionali e col permesso della autorità competente.

Art. 16. — *Case cantoniere.*

Le case cantoniere, sia che facciano servizio esclusivo, sia che possano conciliarsi col servizio di custodia di un passaggio a livello, dovranno essere in tale numero e così collocate che la distanza fra due successive non ecceda i metri 1200.

Art. 17. — *Stazioni.*

Le stazioni saranno stabilite a Capriolo ed a Paratico; esse dovranno essere costruite secondo i tipi approvati dal Ministero. Saranno provvedute di tutte le fabbriche e degli stabilimenti accessori richiesti dalla prontezza e regolarità del servizio della strada ferrata, e corredate dei necessari binari di percorso e di deposito.

Il piano della via ferrata nelle stazioni dovrà, per quanto è possibile, essere disposto orizzontalmente.

Le sale d'aspetto avranno l'ampiezza proporzionata al concorso dei viaggiatori ed un corredo conveniente alle classi cui vengano destinate.

Oltre agli altri mobili, dovranno essere provvedute di un orologio collocato in modo visibile al pubblico.

Art. 18. — *Concerti da prendersi per l'uso comune di stazioni appartenenti ad altre Società.*

I concessionari dovranno prendere colla Società delle strade ferrate dell'Alta Italia gli opportuni concerti per stabilire le condizioni dell'uso comune della stazione di Palazzolo e per adattarla ad un comodo e regolare servizio.

Qualora insorgessero questioni fra le parti, e che queste non potessero mettersi d'accordo, la risoluzione di dette questioni sarà di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, il quale alla occorrenza provvederà d'ufficio.

Art. 19. — *Traversine di legno per l'armamento.*

L'armamento della strada sarà fatto sopra traversine di legname sano e d'essenza forte.

Potrà essere ammesso legname d'essenza dolce purchè sia preparato con un sistema di preservazione di conosciuta ed esperimentata efficacia.

La lunghezza di queste traversine non sarà minore di metri due e centimetri sessanta.

Le intermedie potranno essere semicilindriche colle dimensioni di centimetri venticinque in larghezza e di centimetri dodici e mezzo nel mezzo della sezione.

Quelle che corrispondono al punto di unione delle ruotaie avranno le preindicate dimensioni di larghezza e di altezza; ma quest'ultima sarà uniforme, cioè la sezione di dette traversine sarà di figura rettangolare.

La distanza da una traversina all'altra non sarà mai maggiore di centimetri novanta dal mezzo a mezzo delle medesime.

Art. 20. — *Rotaie per l'armamento della via.*

Le ruotaie saranno di ferro trafilato e del sistema Vignolles. Non potranno avere una lunghezza minore di metri cinque e centimetri quaranta, ed il peso minore di chilogrammi trentasei per metro lineare, ammettendo la tolleranza di una deficienza nel medesimo peso che non superi il tre per cento ristrettamente però al decimo della totale provvista.

Verranno fissate alle traversine col mezzo di un sufficiente numero di chiodi di ferro dolce a testa ripiegata di buona qualità e bene lavorati.

Le ruotaie saranno ricevute fra loro col sistema delle stecche inchiavardate, e le loro estremità poggeranno sopra piastrelle di ferro.

Art. 21. — *Massicciata.*

La massicciata sarà composta di ghiaia fluviatile o di cava, ovvero di pietrisco mondo di terra; ma in ogni caso i pezzi dovranno essere di tali dimensioni da poterli stipare facilmente col piccone del cantoniere sotto le traversine e nello spazio compreso fra l'una e l'altra delle medesime.

Se la massicciata sorgerà libera nel piano della strada, cioè senza rinfianchi di banchine od arginelli di terra, e sarà disposta con le scarpe della inclinazione di 45°, avrà in base la larghezza non minore di metri quattro e centimetri sessanta, e l'altezza di centimetri cinquanta.

Quando venga incassata con dette banchine od arginelli di terra a pareti interne verticali dovrà avere la larghezza di metri tre e centimetri ottanta, e la stessa altezza di centimetri cinquanta. In questo caso sarà provveduto al libero scolo delle acque, mediante appositi fognoli praticati a conveniente distanza negli arginelli medesimi.

Si adotterà la massicciata libera od incassata a seconda dei casi speciali che faranno conoscere al Ministero dei Lavori Pubblici essere più opportuno attenersi al primo piuttosto che al secondo sistema.

Nei tagli in roccia la massicciata potrà essere contenuta fra muretti in calce, ed in tale caso la sua larghezza sarà di metri tre e centimetri sessanta con l'altezza di centimetri cinquanta.

Art. 22. — *Vetture delle diverse classi.*

Le vetture di prima e di seconda classe saranno chiuse con vetriate.

Quelle di terza classe dovranno essere coperte e chiuse da sportelli di legno od almeno munite lateralmente di cortine di cuoio.

Se si adotteranno vetture miste, queste nei loro compartimenti avranno le condizioni delle classi alle quali appartengono.

TITOLO III.

STIPULAZIONI DIVERSE.

Art. 23. — *Durata della concessione.*

La concessione della linea che forma soggetto del presente capitolato è fatta per anni novanta a decorrere dalla data del decreto Reale di approvazione.

Art. 24. — *Restituzione della cauzione.*

Una metà della cauzione di cui all'articolo secondo verrà restituita ai concessionari quando essi giustificheranno di avere eseguiti tanti lavori per un ammontare triplo della somma da restituirsi. La restituzione dell'altra metà sarà fatta quando, dopo ultimati i lavori, verrà eseguito il collaudo definitivo dalla vigente legge prescritto.

Art. 25. — *Concessione di franchigia in dogana.*

È concessa l'introduzione dall'estero in franchigia doganale delle ruotaie ed altri ferri necessari all'armamento della strada, nonchè delle macchine locomotive, vetture, dei vagoni, utensili e ferramenti per la prima provvista necessaria all'esercizio della strada, per quanto però tali oggetti non si possano trovare nello Stato ad uguali condizioni di bontà e di prezzo.

Detta franchigia non sarà applicabile che agli oggetti indicati per qualità e quantità nella tabella unita al presente capitolato, ed i concessionari dovranno assoggettarsi a tutte le cautele che a tale riguardo fossero prescritte dal Ministero delle Finanze.

Art. 26. — *Esenzione di alcuni atti dal diritto proporzionale di registro.*

Oltre al disposto dell'articolo 292 della legge 20 marzo 1865, allegato F, sui lavori pubblici, è accordata ai concessionari l'esenzione dal diritto proporzionale di registro e l'applicazione del solo diritto fisso di una lira pei seguenti atti:

a) L'atto con cui il Governo fa la concessione della ferrovia;

b) L'atto con cui i concessionari cedessero ad altri l'avuta concessione;

c) Il contratto con cui le provincie e i comuni stipulassero un mutuo nel solo scopo della costruzione della ferrovia di cui si tratta.

Art. 27. — *Conservazione dei monumenti e proprietà degli oggetti d'arte trovati nelle scavazioni.*

I monumenti che venissero scoperti nella esecuzione dei lavori della ferrovia non dovranno essere menomamente danneggiati.

I concessionari dovranno darne avviso al Governo per mezzo del prefetto della provincia, il quale provvederà sollecitamente perchè sieno trasportati onde non impedire la continuazione dei lavori. Per la pertinenza dei frammenti archeologici, delle statue, medaglie, e per tutti gli oggetti antichi in genere si osserveranno le leggi ed i regolamenti in vigore.

Art. 28. — *Somma da pagarsi dai concessionari in correspettivo delle spese della sorveglianza governativa.*

Dalla data del decreto Reale che approva la concessione sino al termine della concessione stessa sarà pagata dai concessionari annualmente al pubblico Tesoro la somma di lire sessanta per chilometro sopra la lunghezza chilometrica di tutta la linea in correspettivo delle spese sostenute dal Governo per la sorveglianza della costruzione e dell'esercizio.

Art. 29. — *Numero dei convogli. Orari.*

Il servizio della strada ferrata pei viaggiatori o per le merci sarà fatto col numero dei convogli e con gli orari che, sentiti i concessionari, saranno dal Ministero dei Lavori Pubblici determinati.

Questi convogli però non potranno essere in nessun caso meno di due al giorno, e ciascuno per andata e ritorno.

Art. 30. — *Tariffa per trasporti sulle strade ferrate.*

Per i trasporti tanto dei viaggiatori che delle merci saranno applicate le tariffe che ora sono in vigore per le ferrovie dell'Alta Italia, rete Lombarda, salvo le modificazioni che per posteriori provvedimenti potranno venire adottate per la rete medesima che i concessionari si obbligano di accettare.

Altrettanto dicasi pei diritti da percepirsi per spese accessorie, come quelle di caricamento, scaricamento, deposito e magazzinaggio. Ai trasporti di persone e di oggetti per conto del Governo sarà pure applicata la tariffa speciale in vigore per le linee dell'Alta Italia.

Art. 31. — *Trasporto gratuito dei funzionari governativi incaricati della sorveglianza dell'esercizio.*

I pubblici funzionari incaricati di sorvegliare l'esercizio delle ferrovie del Regno e di controllare la gestione dei concessionari verranno trasportati gratuitamente del pari che i loro bagagli.

A tale effetto i concessionari riceveranno dal Ministero dei Lavori Pubblici apposita richiesta di biglietti per la libera circolazione permanente o temporanea su tutta la linea o in alcune parti della ferrovia concessa, o di biglietti per una determinata corsa, nella quale richiesta sarà indicata la classe della vettura di cui il funzionario potrà valersi.

Art. 32. — *Servizi di posta.*

Il servizio di posta per le lettere e pei dispacci del Governo da una estremità all'altra della linea sarà fatto gratuitamente dai concessionari alle condizioni seguenti:

1) Nei turni ordinari di viaggiatori e di mercanzie che saranno designati dall'Amministrazione superiore, i concessionari saranno obbligati di riservare gratuitamente un compartimento speciale abbastanza vasto pei bisogni dell'Amministrazione delle poste, destinato a ricevervi, oltre alle valige delle lettere e dei dispacci, anche l'agente postale incaricato di questo servizio. Quando un solo compartimento sia insufficiente dovranno essere messi a disposizione delle poste due compartimenti.

2) Se il volume delle valige di posta o le circostanze del servizio rendessero necessario l'impiego di vetture speciali, e se l'Amministrazione delle poste volesse stabilire degli uffici postali ambulanti, i concessionari saranno obbligati di fare il trasporto, con qualsivoglia treno ordinario sia di andata che di ritorno anche di detti veicoli in numero non maggiore di due.

Questi dovranno essere costrutti e mantenuti a spese dei concessionari mediante il rimborso da convenirsi d'accordo, e saranno eseguiti secondo i modelli forniti dall'Amministrazione delle poste.

3) L'Amministrazione delle poste non potrà esigere alcun cambiamento nè negli orari, nè nel corso o nelle fermate dei convogli ordinari. Se essa vorrà servirsi di un treno speciale che corra con velocità ordinaria od anche eccezionale, i concessionari non potranno rifiutarsi, ma in questo caso i medesimi verranno compensati delle spese che saranno determinate di buon accordo o a giudizio di periti.

4) Quando l'Amministrazione delle poste richieda un convoglio speciale, i concessionari avranno diritto di aggiungervi vetture pei viaggiatori di ogni classe e vagoni pel trasporto di merci a grande velocità a suo proprio profitto, purchè il servizio postale non ne sia pregiudicato.

5) Il peso delle vetture pel servizio delle poste col relativo carico sarà limitato alle condizioni generali del traffico.

6) Nelle stazioni in cui l'Amministrazione delle poste lo giudicherà necessario, i concessionari dovranno cedere per un prezzo da stabilirsi di accordo, o a giudizio di periti, l'uso di un locale sufficiente per l'ufficio postale e per deposito delle valige opportunamente collocate, purchè non si pregiudichi il servizio della ferrovia, e non si obblighino i concessionari a costruzioni e lavori speciali.

7) L'Amministrazione delle poste rinunziando alla facoltà concessale col numero 1 di questo articolo, potrà invece richiedere ai concessionari che i capi convogli ricevano i pacchi di lettere e dispacci per consegnarli ai capi delle differenti stazioni, i quali ne faranno per parte loro consegna agli agenti o delegati dell'Amministrazione delle poste, che saranno incaricati di venirli a ricevere alle stazioni medesime.

8) L'Amministrazione delle poste si riserva il diritto di stabilire a sue spese gli *stanti* ed apparecchi necessari per lo scambio dei dispacci a convoglio corrente, purchè questi *stanti* ed apparecchi per la natura loro e disposizione non siano d'impedimento o di pericolo alla circolazione dei convogli ed al servizio delle stazioni.

Art. 33. — *Trasporto delle corrispondenze d'ufficio.*

I concessionari potranno trasportare gratuitamente nella linea le lettere ed i pieghi risguardanti unicamente l'Amministrazione e l'esercizio della linea stessa.

Art. 34. — *Stabilimento delle linee telegrafiche.*

Il governo avrà il diritto di stabilire gratuitamente le sue linee telegrafiche lungo questa ferrovia, ovvero di fare uso dei pali delle linee telegrafiche che i concessionari dovranno stabilire a loro spese pel servizio delle ferrovie medesime.

Art. 35. — *Telegrammi di servizio.*

I concessionari non potranno trasmettere altri dispacci telegrafici fuorchè quelli relativi al servizio delle loro strade e saranno perciò sottoposti alla sorveglianza governativa.

Art. 36. — *Telegrammi del Governo e dei privati.*

Dietro richiesta del Governo i concessionari dovranno assumere anche il servizio dei dispacci telegrafici del Governo e dei privati, e questo servizio sarà fatto a norma dei regolamenti del Regno e delle istruzioni che verranno date dalla Direzione Generale dei telegrafi dello Stato.

In compenso del suddetto servizio i concessionari riterranno per loro la metà delle tasse riscosse pei telegrammi privati, versando l'altra metà nelle casse dello Stato.

Art. 37. — *Sorveglianza delle linee telegrafiche.*

I concessionari dovranno fare invigilare gratuitamente dai loro agenti le linee telegrafiche stabilite e da stabilirsi per conto del Governo lungo le loro strade ferrate.

Gli agenti incaricati di questa vigilanza dovranno denunciare immediatamente alla prossima stazione telegrafica od alla più vicina autorità competente tutti i guasti sopravvenuti alle linee telegrafiche.

Art. 38. — *Riscatto delle concessioni.*

Dopo vent'anni, dal giorno dell'apertura della ferrovia all'esercizio pubblico, il Governo avrà facoltà di riscattare la concessione, sempre che abbia precedentemente dato il diffidamento di un anno ai concessionari stessi per tutto il tempo che rimarrà ancora a trascorrere fino all'estinzione del loro privilegio.

Detta rendita annua verrà determinata prendendo gl'introiti annui netti ottenuti durante i sette anni che precedettero quello in cui il Governo avrà notificato la intenzione di riscattare la ferrovia deducendone gl'introiti netti dei due anni meno prossimi e prendendo la media degli introiti netti degli altri cinque anni.

Art. 39. — *Mobili e provviste della strada ferrata da rilevarsi dal Governo nel caso di riscatto.*

Gli oggetti mobili e le provviste indicate nell'articolo 249 della legge dei lavori pubblici verranno rilevati dal Governo purchè riconosciuti servibili all'esercizio ed alla manutenzione della strada a prezzo resultante da stima fissata d'accordo, ed in caso di dissenso rimessa a giudizio d'arbitri.

Art. 40. — *Stazioni e tronchi comuni colle altre linee.*

I concessionari saranno tenuti di concedere al Governo o ad altre Società concessionarie, che fossero autorizzate a costruire e ad esercitare nuove linee, l'uso delle stazioni e dei tronchi parziali che potessero rendersi comuni a dette nuove linee mediante però i compensi e sotto l'osservanza delle condizioni che verranno d'accordo convenute, o in caso di dissenso stabilite da arbitri.

Art. 41. — *Arbitri.*

Verificandosi il caso di applicare gli articoli 252, 254, 270 e 284 della legge 20 marzo 1865, numero 2248, l'atto di compromesso stabilirà il procedimento ed i termini che dovranno osservarsi dagli arbitri.

Art. 42. — *Scelta degl'impiegati pel servizio non tecnico.*

Nel personale non tecnico assunto dai concessionari al loro servizio, dovranno impiegarsi per un terzo almeno militari e volontari congedati purchè aventi i requisiti morali, l'attitudine fisica, l'età conveniente al disimpegno dei servizi cui potranno venire chiamati.

Art. 43. — *Accettazione per parte dei concessionari di ogni deliberazione o decisione del Ministero a termini del capitolato.*

Ogni qualvolta, ai termini di questo capitolato, intervenga una deliberazione o decisione del Ministero dei Lavori Pubblici, l'adempimento da parte dei concessionari implicherà l'accettazione delle imposte condizioni o della data decisione, ed escluderà ogni diritto dei concessionari stessi a ripetere indennità o compenso dal Governo per titoli derivanti dalle intervenute deliberazioni e decisioni.

Il Ministro delle Finanze
M. MINGHETTI.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
SILVIO SPAVENTA.

I concessionari: Luigi Cicogna.
Angelo Mazzuchelli.

Alessio Suardo, *testimonio.*
Ferraris Carlo, *idem.*
A. Verardi, *capsezione.*

PROSPETTO *del materiale fisso o mobile occorrente per la Ferrovia Palazzolo-Paratico.*

Indicazione dei materiali	Quantità	Peso unitario in chilogrammi	Peso complessivo in chilog. Per categoria
Materiale fisso.			T. K.
N° 4834 guide di ferro normale	26,000	3,600	936,000
Arpioni ordinari	49,826	0,418	20,827
Piastre di ferro, tipo unico	10,634	2,055	21,853
Stecche a cinque fori	7,089	6,859	48,623
Chiavarde	17,726	0,725	12,852
Scambi e crociamenti semplici e completi	7	acciaio ferro di 2ª fabbricazione	5,904
Tripli completi con crociamenti relativi	1		1,802
Lang 0,10 tug 0,15		ghisa lavorata cuscinetti in ghisa	0,601 2,188
Guide d'acciaio eccezionale	35,533		13,032
Meccanismi ed apparecchi.			
Piattaforme girevoli complete di 4^m di diametro	4	5,750	23,000
Dette di 5 50 idem	1	14,736	14,736
Serbatoio della capacità di metri cubi cinquanta	1	5,946	5,946
Grue della capacità di tonnellate 6	1	3,000	3,000
Bilance a ponte fisso con bacino e canale di ghisa della portata di tonnellate 20	1		
Segnali a distanza completi coi relativi apparecchi di manovra	5	1,268	6,340
Filo di ferro zingato di 5m/m	4,334	0,150	650
Totale			1,118,304

Riassunto	Peso complessivo in chilogrammi per categoria
Guida di ferro ed acciaio	949,032
Ferro di seconda fabbricazione	105,957
Acciaio	5,904
Ghisa lavorata semplice	601
Ghisa in cuscinetti	3,188
Meccanismi	53,022
Filo di ferro zingato di 5m/m	650
Totale generale	1,118,304

Materiale mobile.

Indicazioni	Quantità
Locomotiva a quattro ruote accoppiate con *tender* per servizio di treni misti	2
Vetture di 1ª classe	1
Dette miste di 1ª e 2ª classe	1
Dette di 2ª classe	4
Dette di 3ª classe di cui la metà con freno	10
Carri a bagagli	1
Carri coperti, da merci, dei quali la metà con freno	16
Detti scoperti con freno	4
Detti scoperti senza freno	5
Detti diversi, piatti per bestiame	7

Il Ministro delle Finanze
M. MINGHETTI.
Il Ministro dei Lavori Pubblici
S. SPAVENTA.

I Concessionari: Luigi Cicogna.
Angelo Mazzuchelli.
Alessio Suardo, *testimonio.*
Ferraris Carlo, *idem.*
A. Verardi, *Caposezione.*

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Congresso degli scienziati. — Seduta del 22 ottobre 1873.

SEZIONE I.

Presidenza MENABREA.

Classe I (Fisica e matematiche). — La seduta è aperta al tocco.

Il sig. Uzielli parla su due istrumenti ottici da lui presentati alla classe: *Micrometro a spati d'Islanda, Goniometro.*

Il prof. Ragona legge una Memoria su di un *Nuovo metodo* per la rettificazione degli istrumenti meridiani.

Il colonnello Conti principia una comunicazione *Sulla resistenza d'attrito.*

La seduta è sciolta alle ore 4 pomeridiane.

Presidenza MAGGIORANI.

Classe II (Medicina e chirurgia). — La seduta è aperta alle ore 12 meridiane. Membri presenti n° 36.

Il prof. Verga fa sapere che la Sottosezione Psichiatrica si riunirà ogni giorno dalle 11 alle 12 antimeridiane nella sala dei Capitani. Il segretario dà lettura di una nota di opere inviate in omaggio al Congresso.

Il prof. Scalzi Francesco svolge la sua tesi sopra un manoscritto ricuperato alla Scienza, che si riferisce a tavole anatomiche di Guglielmo Riva, di cui egli dà la descrizione.

Il prof. Carlo Maggiorani legge sui fenomeni magnetici: su questo argomento prendono la parola i prof. Verga, Girolami, Lombroso, Michetti, Scalzi, Bonfigli, Burresi, e si decide che gli esperimenti con la magnete saranno fatti nel Manicomio di questa città a ore una pom.

Il segretario dà notizia al Congresso che la solenne inaugurazione della lapide commemorativa del Puccinotti avrà luogo il giorno 27 corrente alle ore 10 antimeridiane nell'Università di Roma.

Ordine del giorno per domani:

1° Lettura del prof. Lombroso: « L'uomo delinquente. »

2° Mozione del dott. Castiglioni intorno al Codice sanitario.

La seduta è levata alle ore 3 pomeridiane.

Presidenza CANIZZARO.

Classe III (Chimica, agronomia e tecnologia). — La Classe avendo preso in considerazione il quesito, se i Congressi scientifici italiani debbano cessare o continuare, e questo in occasione di nominare il commissario delegato dalla classe su tale argomento, dopo lunga e matura discussione, cui presero parte i signori Canizzaro, Selmi, Carega, Ohlsen, Campani e Bizio, deliberò quanto segue:

Che i Congressi scientifici debbano continuare e rimanere annui, trasformandosi però in Associazione Italiana, per l'avanzamento delle scienze, simile a quella che esiste in Inghilterra ed in Francia, e della quale farebbero parte tutti i cultori delle scienze ed anche coloro i quali, senza coltivarle direttamente, ne amano i progressi. Ogni socio contribuirebbe una quota per le spese occorrenti; si formerebbe un Comitato permanente in Roma, avente l'incarico di amministrare le somme raccolte, di dare esecuzione un anno per l'altro a ciò che fosse stato deliberato nelle singole classi, e di predisporre tutto ciò che occorresse per la convocazione del Congresso futuro.

La prima adunanza dell'Associazione sarebbe tenuta in Roma nell'anno venturo; indi gli anni successivi si sceglierebbe, in adunanza generale, la città per il futuro Congresso.

Dopo ciò viene eletto a commissario per acclamazione il presidente medesimo prof. Canizzaro.

Si continua quindi la discussione incominciata ieri sul poco numero di lavori originali di chimica che si fanno attualmente in Italia, sulle cause di questo fatto e sui mezzi che potrebbero adoperarsi per risvegliare nei giovani cultori della chimica l'amore delle ricerche e per incoraggiarli a farle con frutto.

La Classe riconosce che purtroppo l'Italia nel momento attuale non contribuisce al progresso della chimica tanto, quanto sarebbe richiesto dal posto che le spetta tra le nazioni civili; ed attribuisce questo fatto all'azione combinata di molte cause, tra le quali quella principalissima, che la modesta carriera scientifica chimica non alletta abbastanza da attirare un gran numero di giovani distinti, tra quali si possa svegliare la gara. Poi anche perchè quei pochi giovani che trovansi avviati alla carriera dell'insegnamento chimico sono o dal bisogno, o dal desiderio di farsi sollecitamente una posizione, obbligati a procurarsi un posto nell'insegnamento degli istituti tecnici, nei quali caricati di un gran numero di ore di lezioni orali e pratiche di materie disparate, non rimane loro nè tempo nè forza da dedicarsi agli studi, ed essendo inoltre il più delle volte privi di sufficienti mezzi sperimentali, di incentivi ed anche di libri, vengono a poco a poco perdendo quell'impulso che era stato loro comunicato e divengono semplici macchine a lezioni. La Classe crede dunque che per isvegliare nei giovani cultori della chimica l'attività scientifica bisognerebbe far sì da un lato che la carriera chimica scientifica promettesse un avvenire non molto inferiore a quello che offrono le professioni d'ingegnere e di medico ai giovani distinti per ingegno, in modo da spingere e sostenere un gran numero di loro nel lungo tirocinio richiesto per procurarsi riputazione con lavori originali; dall'altro lato che nei primi passi della carriera dell'insegnamento si facesse economia delle forze e del tempo loro, e si offrissero ad essi mezzi di studio, lavoro ed incoraggiamenti.

La Classe è d'opinione inoltre che non si è fatto dappertutto ancora abbastanza per aprire l'adito delle scuole pratiche di chimica agli studenti universitari, per attirarveli ed invogliarli a perdurare, ed esprime il voto che il Ministro d'Istruzione Pubblica rivolga a ciò l'attenzione fornendo i mezzi, ove si è dato prova da adoperarli a favore dell'insegnamento e del progresso della scienza e stimolando lo zelo degli insegnanti, ove è d'uopo.

La Classe crede altresì che tra i provvedimenti utili a spingere i giovani a fermarsi nelle scuole pratiche sarebbe quello di accordare una certa libertà nello sciegliere l'ordine dei loro studi.

La Classe è finalmente certa che l'Associazione Italiana per l'avanzamento delle scienze, che ha nella stessa seduta proposto, potrà assai cooperare con premi, con sussidi ed incoraggiamenti a svegliare e mantenere nei giovani chimici l'attività scientifica.

A proposito della discussione precedente essendosi da più membri manifestata l'opinione che l'attuale ordinamento degli Istituti tecnici sia vizioso, ed essendo state fatte a questo proposito diverse proposte ed osservazioni dai signori Ohlsen, Cossa, Bizio, Pollacci, Canizzaro, Filippuzzi, Campani e Selmi, si delibera di invitare le Classi di fisicomatematica e di economia sociale a voler fare una adunanza mista per esaminare insieme questo ordinamento degli Istituti tecnici.

Il dott. Ohlsen presenta quindi le sue osservazioni per iscritto sugli studi di agraria in Italia. Ne segue una discussione lunga ed animata, a cui prendono parte i signori Carega, Canizzaro, Cossa, Selmi, ecc.

Sulla proposta del signor Carega, atteso lo scarsissimo numero degli agronomi presenti, la classe conviene di non poter venire ad una deliberazione su argomento di tanta importanza, ma di doversi limitare a proporlo come soggetto di studio al Congresso venturo.

La seduta viene quindi sospesa.

Il prof. Campani presenta un lavoro sui combustibili della provincia senese; lo stesso professor Campani, il Selmi ed il Canizzaro parlano di altri studi da farsi sui combustibili fossili che si rinvengono in Italia.

Vien fissato che la seduta successiva si terrà nel laboratorio del prof. Canizzaro nel giorno 24 corrente, ove il Pollacci ripeterà alcune delle esperienze accennate nel suo lavoro, di cui dette lettura nella seconda adunanza, ed il Selmi darà comunicazione delle sue indagini sulla tossicologia.

Alle ore 4 pomeridiane la seduta è levata.

Presidenza PONZI.

Classe IV (Mineralogia e geologia, botanica, zoologia ed anatomia comparata). — Il professore Ponzi espone un esteso lavoro intitolato: *Cronaca subappennina, o abbozzo di un quadro generale del periodo glaciale.* Non potendone riferire i particolari, l'autore si limita a leggere la prefazione. Per ben coordinare i fatti che debbon servire ad illustrare il periodo geologico del quale imprende a trattare, il professore Ponzi crede poter riconoscere sette epoche diverse nella cronaca subappennina: 1° Declinare dell'epoca miocenica; 2° Epoca transitoria o di passaggio al pliocene; 3° Epoca pliocenica; 4° Epoca diluviale; 5° Epoca glaciale propriamente detta; 6° Epoca alluvionale; 7° Epoca moderna.

Terminata questa esposizione, prendono la parola sopra parti diverse dell'argomento i professori Scacchi, Capellini, Issel, Giglioli e Bertoloni.

Il presidente annunzia che la Sezione eseguirà, domenica prossima, una escursione pel Lazio alla quale han mostrato desiderio di prender parte i *Membri del Club Alpino.*

Si presentano in dono Memorie diverse dai professori Carruccio, De Bosis, Campani e Pannilini.

SEZIONE II.

Presidenza BUSACCA.

Classe I (Economia politica e statistica). — È all'ordine del giorno il quesito proposto dai professori Zeppa e Marescotti, che ha per titolo: « L'associazione del lavoro col capitale deve farsi sulla base di una retribuzione fissa per il lavoro, o dipendente dall'esito dell'impresa? »

— Alla lunga e viva discussione prendono parte, oltre i proponenti, i signori Alagna, Montalbano, Savi, Ponsiglioni.

— Fu approvato, fra i molti ordini del giorno presentati, questo sottoscritto da Ponsiglioni e Levi: « La classe, udita la proposta Zeppa e Marescotti e la discussione sulla medesima, fa voti perchè il sistema della partecipazione agli utili netti entri liberamente nelle consuetudini della Società, e venga applicato alla generalità delle industrie. »

Presidenza IMBRIANI.

Classe II (Filosofia, legislazione, pedagogia). — Letto e approvato il processo verbale della precedente adunanza, si comunica la nomina dei signori cav. Sacchi e Della Noce per la visita alle scuole municipali di Roma.

Il presidente propone che si stabilisca fin d'ora l'ordine del giorno per la prossima riunione; parlano su tal materia i signori Fiore, Noto e Lavi.

Il signor Peccenini legge una memoria sulla *Certezza matematica dello scibile.*

Il signor Tocco propone che nella nostra classe si possono leggere, ma non si debbono discutere i nuovi sistemi filosofici.

Dopo breve discussione, a cui pigliano parte i signori Valdarnini, Carfora, Passaglia, Fiore e Lavi, la proposta Tocco è approvata.

L'ordine del giorno per la prossima riunione è stabilito così:

1° Comunicazione orale del cav. Sacchi intorno a un migliore indirizzo educativo dell'istruzione popolare in Italia;

2° Proposte del signor Vigorito intorno a un nuovo metodo di lettura e scrittura;

3° Lettura del signor De Carolis sulla *Teorica della conoscenza;*

4° Discorso del signor Noto sul principio direttivo della pubblica istruzione.

A ore 2 3[4 si scioglie l'adunanza.

Presidenza CAETANI DI SERMONETA.

Classe III. (Archeologia, storia, filosofia e linguistica). — Essendo assente il senatore Gualterio, e quindi non potendo aver luogo la lettura da lui promessa, il prof. Gori dichiara all'onorevole presidente di voler sottoporre all'approvazione delle due classi riunite le seguenti proposte:

1° Pregare il Ministro della Pubblica Istruzione di cambiare il titolo della cattedra per l'insegnamento delle antichità greche e romane in quello di cattedra di archeologia;

2° Raccomandare che negli scavi governativi, scoprendosi monumenti del medioevo si lascino in piedi finchè un'apposita Commissione non conosca che non abbiano alcun interesse;

3° Pregare il Governo a voler togliere la custodia degli scavi delle Catacombe nella città e provincia di Roma dalle mani della Commissione di archeologia.

Presero la parola il senatore Amari, il presidente delle Sezioni, duca di Sermoneta, il signor Pietro Martini, e fu presa la deliberazione di sospendere la discussione e di fissare un giorno per la stessa.

— La *Neue Freie Presse* di Vienna fa menzione della conferenza internazionale privata che si è tenuta recentemente a Vienna, e l'oggetto della quale era tra i più commendevoli e utili. Si trattava di concertarsi intorno ai provvedimenti da prendersi all'uopo di portare i soccorsi più pronti ed efficaci agli ammalati e feriti in tempo di guerra. A questa radunanza assistevano rappresentanti della maggior parte degli Stati europei.

Nelle prime sedute non si fece che uno scambio di idee tra gli assistenti. La conferenza aveva bensì un carattere internazionale, in quanto che a ciascuno era stata lasciata la libertà di enunciare le proprie idee nella sua lingua rispettiva. La lingua tedesca, la francese, l'inglese, l'italiana servirono alternativamente di espressione a pensieri comuni.

La seconda metà della conferenza fu dedicata a discussioni pratiche.

Il *Foglio ebdomadario di medicina* di Vienna annunzia che in quella conferenza si sono prese risoluzioni di evidente importanza. La questione relativa ai perfezionamenti da introdursi nell'illuminazione, ventilazione, e, in una parola, nel maneggio dei carri di bagagli che devono servire pel trasporto dei feriti; la questione concernente la forma e disposizione dei veicoli di trasporto destinati al medesimo uso; quella finalmente che riguarda le barelle pensili o fisse, vi furono trattate a fondo e perfettamente dilucidate. Venne eseguita un'escursione per opera del professore Billroth, per dare agli stranieri un saggio del maneggio di un treno sanitario in Austria.

— La conferenza giuridica internazionale adunata in questo mese a Brusselle, dopo quella di Gand, ha preso tre sole deliberazioni:

Con la prima, ha proclamato in massima la possibilità e l'utilità d'una codificazione del diritto delle genti ma senza determinarne le condizioni ed i mezzi, comprendendo in essi la materia degli *arbitrati* internazionali.

Con la seconda, ha dichiarato che l'*Istituto di diritto internazionale*, fondato dalla conferenza di Gand, composto dei più eminenti giureconsulti europei ed americani, versati in questa specialità di studi, ed in gran parte membri della stessa conferenza di Brusselle, costituisce quel *Senato di giuristi*, cui rimane affidato il gravissimo còmpito della elaborazione progressiva di progetti di codesta codificazione, riservandone la discussione e l'esame alla conferenza e nelle successive sessioni da promuoversi negli anni seguenti da una delegazione permanente, all'uopo instituita.

Con la terza, dopo un'importante discussione, ha emesso all'*unanimità* una dichiarazione, che riconosce gli *Arbitrati internazionali* come un mezzo *essenzialmente giusto, ragionevole ed anche obbligatorio per gli Stati, di risolvere le controversie internazionali*, senz'ammettere che non esistano casi ben rari d'*eccezione* a cui codesto mezzo apparisca inapplicabile, nei quali tuttavia non mancano altre precauzioni atte a rendere sempre più rare e difficili le guerre, colle calamità che ne sono la conseguenza inevitabile. La primordiale compilazione di questa risoluzione fu opera dell'inglese *Montague-Bernard*, professore di diritto delle genti nell'Università di Oxford e ch'ebbe parte come uno dei rappresentanti del governo inglese nell'Arbitrato di Ginevra sulla questione dell'*Alabama*.

DIARIO

Il *Morning Post* pubblica un documento ch'esso ha ricevuto dalla Legazione ottomana a Londra con invito di renderlo pubblico. Questo documento contiene una esposizione delle riforme amministrative, finanziarie ed economiche progettate dal governo turco, e e le quali, già sottoposte ad accurato esame, ottennero la sanzione del Sultano e quanto prima verranno mandate ad effetto integralmente. È un ampio complesso di riforme, il quale comincia dal secolarizzamento delle proprietà dei *vacufs* (ecclesiastici), i quali riceveranno in cambio nuovi titoli che ad essi ampiamente guarentiranno i loro diritti come proprietari; e si estende a molti rami essenziali dell'amministrazione: regìa dei tabacchi; carta bollata; miniere e foreste; sistema tributario; bilancio, fuori del quale non potrà essere fatta per lo avvenire alcuna spesa; economie, ecc. Fu nominata una Commissione incaricata di stabilire l'equilibrio nel bilancio dell'impero; questa Commissione è presieduta dal granvisir. Il pubblico sarà messo in grado di conoscere chiaramente i rapporti tra le spese e gli introiti, i quali verranno indicati nel bilancio.

Pare confermarsi che il conte Koenigswarck, ministro d'agricoltura nel gabinetto prussiano, si ritirerà bentosto per ragioni di salute cagionevole, ma è prematura la notizia della soppressione di quel ministero. È opinione generale che il principe Bismarck rientrerà nel ministero prussiano come presidente, e probabilmente col titolo di cancelliere di Prussia, come già provvede agli affari di tutto l'impero germanico, nella qualità di cancelliere imperiale.

Le notizie elettorali pel rinnovamento della Camera dei deputati di Prussia accennano, per quanto pare, ad una futura maggioranza liberale.

Nel giorno 22 ottobre si tennero a Versailles radunanze importanti dei deputati di destra e del centro destro. Vi fu discussa la questione relativa alla convocazione anticipata dell'Assemblea. I deputati della destra furono d'avviso che non era il caso di riunire l'Assemblea prima del 5 novembre. Un avviso contrario prevalse nel convegno del centro destro. La Commissione dei Nove deciderà ciò che converrà fare.

Quanto alla riunione dell'Appello al popolo, non pronunziò ancora l'ultima sua parola. I suoi membri, in numero di 30 circa, sono convocati per sabato, 25 ottobre.

Il *Journal des Débats* viene accostandosi anch'esso alla fusione, patrocinando tuttavia la causa della monarchia costituzionale, ed esorta il conte di Chambord a troncare il silenzio ed a confermare egli stesso le intenzioni liberali che i suoi amici annunziano in nome di lui. Anzi dalle seguenti parole del signor Lemoinne si potrebbe dedurre che la evoluzione del *Journal des Débats* è compiuta: « Le varie adunanze del partito conservatore tennero seduta ieri (22 ottobre). Le risoluzioni prese dalla maggioranza troppo corrispondono alle opinioni che noi abbiamo espresse, perchè esitar si possa ad aderirvi..... Alla pace civile, che è la prima necessità del paese, importa che la risoluzione della crisi suprema nella quale siamo sia accompagnata da una maggioranza che faccia legge, e i deputati del centro sinistro devono considerare che nella bilancia del partito conservatore eglino saranno di un considerevole peso, mentre in quella del partito radicale saranno di un peso minimo. Che l'Assemblea si raduni tra otto o quindici giorni, poco importa; ad ogni modo, è imperiosamente richiesto il termine della crisi. »

La *Liberté*, che tra i fogli sostenitori dell'attuale ordine di cose è moderatissima e che fu partigiana del mutamento avvenuto il 24 maggio, ora, rispondendo a certe interrogazioni della *Gazette de France*, fa questa esplicita dichiarazione: « Tra la monarchia rappresentata dal conte di Chambord e quella rappresentata dal principe imperiale, le nostre preferenze non sono punto dubbiose; noi preferiamo di molto quest'ultima a ragione del principio democratico di cui essa è l'espressione più accettabile in un paese così travagliato come è il nostro, e che soprattutto ha d'uopo di una direzione ferma e liberale. »

La *France* sostiene che nulla vi è di preciso nell'attuale stato della questione di governo, e che « un solo vocabolo può qualificare la monarchia che si viene preparando: *L'Equivoco.* » Quindi soggiunge che in realtà i negoziatori spediti al conte di Chambord nulla ottennero; nulla rispetto alla bandiera; chè il re si riserba di risolvere tale questione allorquando gli piacerà; nulla rispetto allo Costituzione, perchè il governo del re si riserba di presentare all'Assemblea i vari articoli della Costituzione futura. « Il re, prosegue a dire la *France*, entra in Francia senza Costituzione; e, se egli si inchina davanti alla bandiera tricolore, lo fa non a cagione dei principii rappresentati da questa bandiera, ma bensì pel sangue di cui fu cospersa; egli si scopre davanti a questa bandiera come si fa davanti ad un morto che si porta a seppellire. »

Si conferma da Madrid, sotto la data del 22 ottobre, che le fregate spagnuole ribelli si sono allontanate da Valenza nella mattina del 21, dopo di avere saccheggiato dieci bastimenti. Si diressero alla volta di Cartagena, portandosi seco quattro vapori ch'esse avevano catturati.

Il contrammiraglio Lobo scrisse all'*Epoca* una lunga lettera, nella quale egli confessa che, allorquando lasciò le acque di Cartagena per andare ad Alicante, operò contro alle istruzioni avute; ma chiede che la pubblica opinione sospenda il suo giudizio; annunzia che, quando le operazioni contro Cartagena saranno terminate, egli spiegherà la sua condotta; soggiunge che chiese di essere sottoposto ad un consiglio di guerra.

Fine dell'udienza del 20 ottobre 1873 del processo Bazaine.

Deposizioni dei testimoni.

4. Gen. Coffinières. — Parla in modo chiaro, corretto e preciso. Dice che le condizioni della piazza di Metz non erano ottime al momento in cui cominciò la guerra. Al momento in cui il maresciallo prendeva il comando in capo, egli, Coffinières, avea ricevuto dall'Imperatore il solo ordine verbale di far costruire dei ponti. Ne costruì quindici sulla Mosella e sulla Seille, e sa che fu criticato il modo col quale vennero gettati; ma fu disturbato da una inondazione impossibile a prevedersi.

Non ha ricevuto nessun ordine per distruggere i ponti stabili che esistevano al disopra di Metz, e non si sarebbe permesso di prendere una tal decisione che riguardava specialmente il generale in capo.

Ad un'interrogazione del presidente relativa ad ordini e contrordini che sarebbero stati dati avanti il 14 dal quartiere generale, risponde che non ne è informato, ma che nel suo modo di vedere l'Imperatore ebbe sempre lo stesso pensiero, quello di far passare l'esercito sulla sinistra della Mosella.

5. Conte di Kératry. — Dopo la caduta di Metz rimase sbalordito come tutti, ma non prestò fede alle accuse che si innalzarono contro il maresciallo.

Nel fare alla Commissione d'inchiesta il racconto della comunicazione fattagli dalla marescialla altra volta, ebbe di mira soltanto di far conoscere la verità.

Depone adunque che il mattino del 2 agosto alle 8 antimeridiane la marescialla Bazaine si recò a far visita a lui e alla sua moglie. Chiese di aver con lui un abboccamento particolare, e gli dichiarò che il maresciallo diceva come la presenza dell'Imperatore comprometteva l'esercito; egli soggiunse che il maresciallo volea ritirarsi, e lo pregò di comunicare questa determinazione ai deputati della minoranza.

In giornata raccontò ai suoi colleghi ciò che avea saputo al mattino, e deliberarono, come ne fa fede il processo verbale della seduta redatto dal signor Magnin.

Alcuni esitavano a proporre il maresciallo come comandante in capo, a motivo delle cose del Messico; infine fu convenuto che Favre, Picard e lui si sarebbero incaricati di andare dal ministro della guerra a chiedere una tal nomina.

Il generale Palikao annunziò loro che vi avea già pensato e che il comando sarebbe rimesso al maresciallo Bazaine. Soggiunse che era stato deciso che Mac-Mahon marcierebbe all'incontro di Bazaine.

Quando stava per esser pubblicata la sua deposizione avanti il Consiglio d'inchiesta ricevè a Marsiglia la visita della marescialla. Essa gli disse che mai il maresciallo avea manifestata l'intenzione di prendere il comando; ma che essa gli avea fatto altra volta una semplice visita di amicizia. Gli rispose che dal momento in cui il maresciallo affermava in modo così preciso quali fossero state le sue idee, nessuno le metterebbe in dubbio, ma che non per questo potea modificare la sua deposizione.

L'avvocato Lachaud osserva che nella sua deposizione Kératry ha detto aver comunicato al signor Giulio Favre e al ministro della guerra ciò che gli avea detto la marescialla. Domanda se è ben certo di aver fatto questo passo.

Il teste risponde che non avea da dir nulla al ministro della guerra, su ciò deve essere incorso un errore.

Lachaud vorrebbe che Kératry precisasse ove può esser nato l'errore e soggiunge che quando avverrà la discussione leggerà dei documenti che ha fra le mani. Intanto pone sotto gli occhi al Consiglio alcune contraddizioni esistenti nella deposizione del testimone, onde dedurne che la marescialla non gli ha detto nulla di ciò che egli asserisce.

Kératry sostiene che l'avvocato si appiglia ad un errore di data per dedurne un errore di significato.

Il duca d'Aumale, intervenendo, annunzia avere fra le mani una dichiarazione scritta dalla marescialla Bazaine. Essa non può comparire avanti al Consiglio come testimone, ma può essere udita per informazioni. Ma il presidente non userà del suo potere discrezionale altrochè dietro domanda della difesa o del pubblico ministero.

6. Giulio Favre. — Dice che si era facilmente convinto che l'Imperatore fosse inabile a tenere il comando e anche avanti le prime sconfitte. Convenne coi suoi amici politici che alla prima occasione si esprimerebbe il desiderio che la direzione della guerra fosse affidata ad altri, fece un primo tentativo presso il presidente del corpo legislativo sig. Schneider e lo supplicò di esprimere all'Imperatore il voto di vedere l'Imperatore rimettere il comando a uno dei suoi luogotenenti

Il signor Schneider disse loro che essi stimavano che la dinastia fosse un ostacolo al successo delle armi francesi, ma che egli avea un'opinione contraria. Se racconta quel fatto, Favre dice che è onde provare che non vi fu mai accordo fra Bazaine e l'opposizione per investirlo del comando in capo. I deputati di sinistra lo credevano semplicemente l'uomo più adatto per tali funzioni.

L'avvocato Lachaud domanda al testimone se si ricordi che Kératry gli abbia detto che il maresciallo avea l'idea di ritirarsi, e di un passo in proposito fatto dalla marescialla.

Favre dichiara che crede ricordarsi che il passo della marescialla avea il solo scopo di dichiarare che il maresciallo accetterebbe il comando quando gli venisse offerto.

L'avvocato Lachaud legge una lettera scritta da Favre alla marescialla, nella quale si dichiara che non ha nessuna memoria del linguaggio che il signor de Kératry dice avere tenuto al ministro nella visita che gli fecero insieme.

Però, cosa curiosa, Favre non si ricorda neppure di avere scritta questa lettera.

7. Carlo Cousin Montauban, conte di Palikao. — Conosce il maresciallo sino dal 1832, e lo ha sempre considerato come un uomo d'onore e intelligentissimo.

La marescialla un giorno gli indirizzò un brano di deposizioni fatte avanti al Consiglio di inchiesta, domandandomi ciò che vi poteva essere di vero in un racconto fatto avanti a questa Commissione dal signor de Kératry.

Nella sua deposizione Kératry pretendeva essere andato dal testimone coi signori Favre e Picard per parlargli di questioni concernenti l'armamento. L'avrebbero pure *mis en demeure* — e Palikao protesta energicamente contro questa frase — di ritirare il comando in capo all'Imperatore.

« Io non conosceva il signor di Kératry — dice Palikao — ma doveva sapere lui che è gentiluomo quando impegna un giuramento prestato. Se finalmente il signor di Kératry mi avesse posta tale questione come avviene che il signor Jules Favre non ne abbia parlato nella sua opera concernente gli avvenimenti di quella epoca? E neppure il signor Picard ne parla. »

Dietro domanda dell'avvocato Lachaud si legge una lettera del conte di Palikao alla marescialla, nella quale è scritta la parola *mensonge* all'indirizzo del signor di Kératry.

Avanti di ritirarsi il testimone va dietro al maresciallo Bazaine e gli stringe affettuosamente la mano.

BOLLETTINO DEL CHOLERA

(25 ottobre).

Provincia di Napoli.

Napoli, casi 15, morti 9.

In altri 4 comuni complessivamente: casi 10, morti 1.

Totale dei casi nella provincia: 25, morti 10.

Provincia di Genova.

Genova, casi 1, morti 4

In altri 6 comuni complessivamente: casi 26, morti 12.

Totale dei casi nella provincia: 27, morti 16.

Provincia di Reggio Emilia.

In quattro comuni complessivamente; casi 15, morti 7.

Provincia di Brescia.

In due comuni complessivamente: casi 4, morti 1.

Provincia di Rovigo.

Rovigo, casi 1, morti 1.

CAPITANERIA DI PORTO

IN PORTO EMPEDOCLE.

Avviso.

In questa rada si è ricuperata un'àncora con pochi passi di catena, del peso approssimativo di chilogrammi 600, del valore di lire 210.

Gli aventi diritto possono giustificarne la proprietà presso questa Capitaneria nei termini stabiliti dall'art. 131 del Codice per la marina mercantile.

Porto Empedocle, 16 ottobre 1873.

Il Capitano di Porto
R. Dumey.

CAPITANERIA DI PORTO

del compartimento marittimo di Civitavecchia.

Avviso.

È stato recuperato nelle acque di Palo un battello da fiume in pessimo stato, con due remi, e delle seguenti dimensioni:

Lunghezza metri 5 20
Larghezza » 1 31
Altezza » 0 56

del valore di L. 10.

Ciò portasi a conoscenza di chi possa avervi diritto a senso dello articolo 131 del Codice per la marina mercantile.

Civitavecchia, 20 ottobre 1873.

Il Capitano di porto: Randone.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 25.

La *Semaine Financière* dice che la Banca di Francia farà fronte a tutti i bisogni senza nuove emissioni di biglietti.

Parigi, 25.

Una lettera del ministro delle finanze dice che i cereali importati in Francia sono esentati dalle sopratasse di bandiera e di magazzinaggio, ma non furono esentati dal diritto d'entrata di 60 centesimi ogni 100 chilo, compreso il decimo, e dal diritto di porto di 50 centesimi per gli arrivi dall'Europa o dal bacino del Mediterraneo e di un franco per le provenienze dagli altri paesi.

Costantinopoli, 24.

Kirkor effendi, direttore della contabilità al ministero degli affari esteri, è partito per Londra con 2 milioni di lire turche in consolidati, destinate alla conversione dei Buoni del Tesoro del 1872.

Madrid, 25.

Alcuni gruppi d'insorti fecero due sortite da Cartagena, ma furono respinti dalle truppe del governo.

Le fregate degli insorti trovansi a Cartagena. La squadra del governo deve esser giunta colà ieri.

Non si hanno notizie che sia avvenuto alcuno scontro coi carlisti.

Dresda, 25.

Lo stato del Re continua ad essere disperato.

Lione, 25.

Un decreto del prefetto sospende il Consiglio municipale di Lione per due mesi, e nomina una Commissione municipale composta di 40 membri.

Parigi, 25.

I deputati bonapartisti tennero oggi una riunione e decisero di protestare formalmente contro il progetto di una restaurazione monarchica. Essi nominarono una Commissione per redigere il processo verbale. Assicurasi che la riunione abbia avuto 25 adesioni; però finora non fu pubblicata alcuna lista.

Fu proibita la vendita dell'*Avenir National* per un articolo pubblicato questa mattina contro il conte di Chambord.

La *Patrie* annunzia che il maresciallo Canrobert sarà prossimamente chiamato ad occupare un importantissimo posto militare.

Nel processo Bazaine continua l'audizione dei testimoni senza alcun incidente.

BORSA DI PARIGI — 25 ottobre.

	24	25
Prestito francese 5 0[0	92 70	92 40
Rendita id. 3 0[0	57 25	57 17
Id. id. 5 0[0	92 15	91 80
Id. italiana 5 0[0	58 10	53 40
Id. id.	— —	— —
Consolidato inglese	92 11[16	92 5[8
Ferrovie Lombardo-Venete	350 —	347 —
Banca di Francia	4260 —	4250 —
Ferrovie Romane	65 —	60 25
Obbligazioni Romane	164 —	153 —
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863	168 75	163 —
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	— —	— —
Cambio sull'Italia	15 —	14 1[2
Obbligaz. della Regia Tabacchi	— —	703 —
Azioni id. id.	710 —	— —
Londra, a vista	25 34	25 34 1[2
Aggio dell'oro per mille	2 1[2	2 —
Banca franco-italiana	— —	— —

BORSA DI LONDRA — 25 ottobre.

	24	25
Consolidato inglese	92 5[8	92 5[8
Rendita italiana	57 1[4	57 1[2
Turco	48 1[2	48 1[8
Spagnuolo	19 1[4	19 —

BORSA DI VIENNA — 25 ottobre.

	24	25
Mobiliare	204 —	201 —
Lombarde	154 50	153 —
Banca anglo-austriaca	124 —	116 50
Austriache	314 —	315 50
Banca Nazionale	930 —	968 —
Napoleoni d'oro	9 04	9 03 1[2
Cambio su Parigi	44 40	44 40
Cambio su Londra	112 40	112 40
Rendita austriaca	72 10	71 90
Id. id. in carta	68 05	67 60
Banca italo-austriaca	26 —	25 —
Rendita italiana 5 0[0	— —	— —

BORSA DI BERLINO — 25 ottobre.

	24	25
Austriache	186 1[2	186 1[2
Lombarde	90 —	90 —
Mobiliare	121 —	120 3[4
Rendita italiana	55 1[2	56 3[8
Banca franco-italiana	— —	— —
Rendita turca	47 —	46 1[2

BORSA DI FIRENZE — 25 ottobre.

Rend. ital. 5 0[0	65 85	fine mese
Id. id. (god. 1° luglio 73)	— —	
Napoleoni d'oro	23 49	contanti
Londra 3 mesi	29 05	»
Francia, a vista	116 87	»
Prestito Nazionale	— —	
Azioni Tabacchi	805 —	fine mese
Obbligazioni Tabacchi	— —	
Azioni della Banca Naz. (nuove)	2082 —	»
Ferrovie Meridionali	— —	
Obbligazioni id.	— —	
Banca Toscana	1540 —	nominale
Credito Mobiliare	812 —	fine mese
Banca Italo-Germanica	— —	
Banca Generale	— —	

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 25 ottobre 1873.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	Osservazioni diverse
Barometro	755 1	754 0	753 7	755 9	Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente): TERMOMETRO — Massimo = 22 1 C. = 17 7 R. Minimo = 17 2 C. = 13 7 R. Pioggia in 24 ore = 9,mm 0. Forti abufate di vento sud nel giorno, piovoso nelle ore pomeridiane e nella sera. Magneti regolari. Bifilare alta. In prima sera lampi e tuoni lontani al sud-est.
Termometro esterno (centigrado)	18 2	22 0	21 0	15 0	
Umidità relativa	88	73	76	89	
Umidità assoluta	13 69	14 25	18 96	11 30	
Anemoscopio	S. 15	S. 23	S. 18	E. 0	
Stato del cielo	7. strati	2. brutto scirocco	0. coperto	0. piove.	

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI di Roma.

Ieri, 25 ottobre 1873, non si è potuto redigere il Listino del corso legale delle merci per mancanza del numero legale dei compilatori del medesimo.

Il Presidente: G. Guerrini.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA — N° 296 — Domenica, 26 Ottobre 1873

REGNO D'ITALIA

R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

AVVISO D'ASTA.

Secondo esperimento a termini abbreviati.

Alle ore 11 antim. del giorno di giovedì 30 corrente mese di ottobre, in una delle sale di questa prefettura, avanti il signor prefetto, o di chi ne farà le veci, si addiverrà col metodo dell'estinzione della candela vergine ad un nuovo esperimento d'asta, essendo andato deserto il primo, onde appaltare i

Lavori di rialzo e di rinforzo dell'argine destro del fiume Secchia, nel suo tronco, che da metri 9, superiormente alla guardia n° 52, arriva fino all'argine di Po, dell'estesa di metri 5511 50, per il prezzo fiscale di L. 46,758 23.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno nell'indicato giorno ed ora presentarsi in questa prefettura per fare le licitazioni in ribasso.

L'impresa resterà vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 8 maggio approvati dal Ministero.

Il lavori dovranno essere intrapresi dopo la regolare consegna e darsi compiuti in cento giorni consecutivi.

Gli aspiranti per essere ammessi all'asta dovranno presentare all'atto della medesima:

1. Certificato d'idoneità;
2. Certificato di moralità;
3. Deposito di L. 2400. La cauzione definitiva sarà di L. 4700.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo di delibera è fissato al mezzodì del giorno 6 venturo mese di novembre.

L'aggiudicazione avrà luogo quand'anche si presentasse un solo offerente.

Le spese tutte inerenti all'appalto e di registro sono a carico dell'appaltatore.

Mantova, 23 ottobre 1873.

5794 *Il Segretario Delegato ai Contratti:* MAGNASCO.

PROVINCIA E CIRCONDARIO DI ROMA

COMUNE DI ANZIO

AVVISO.

Devendosi procedere all'appalto generale dei dazi comunali di consumo per l'intiero entrante anno 1874, e cioè sul vino, acquavite, spiriti e liquori qualunque, sulle farine, pane e paste, sulle carni da macello, sui generi di pizzicheria, sul fieno, frutta fresche e secche, ed agrumi, si previene ogni aspirante che la mattina di sabato 22 novembre prossimo, alle ore 10 antimeridiane, nella sala della residenza comunale, si terrà un pubblico esperimento d'asta onde accordare lo appalto suddetto, ad estinzione di candela vergine, al maggiore e migliore offerente.

L'asta verrà aperta sulla somma di L. 14,000, ed il deliberatario dovrà garantire l'interesse del comune mediante idonea sicurtà solidale, facendo un deposito di L. 100 in mani del segretario comunale per sostenere le occorrenti spese, e con accettare altresì tutte le condizioni espresse nel relativi capitolati, a tutti ostensibili nell'ufficio di segreteria, salvo però sempre l'ulteriore esperimento del ventesimo.

Dalla residenza municipale, oggi 23 ottobre 1873.

5777 *Il Sindaco:* C. DE ANGELIS.

MANIFESTO.

Il signor marchese Paolo Rescalli e la curatrice signora marchesa Anna Groppallo Rescalli di Milano avendo con loro istanza domandata, in testa del loro figlio marchese Alessandro Rescalli, la concessione della miniera di lignite, detta di Soriano, in comune di Groppallo, circondario di Fiorenzuola d'Arda in questa provincia — Si avverte il pubblico che l'istanza medesima viene pubblicata a senso dell'art. 43 della legge sulle miniere 20 ottobre 1859, n° 3755, perchè chiunque credesse fare opposizione possa presentarla alla R. sottoprefettura circondariale di Fiorenzuola d'Arda nel termine prescritto dall'art. 44 della citata legge.

Piacenza, 15 ottobre 1873.

5780 *Per il Prefetto:* BINDA.

CONVITTO CANDELLERO

TORINO — Via Saluzzo, num. 33

Anno XXIX.

Col 5 novembre si ricomincia la preparazione per l'ammessione agl'Istituti Militari. 5152

ATTO DI CITAZIONE.

Ad istanza del signor Francesco Malagricci residente nello studio del procuratore signor Ilario Borghi da cui è rappresentato, si deduce a notizia del signor Luigi Tomei d'incognito domicilio che è stato nuovamente citato a comparire innanzi il tribunale civile e correzionale di Roma li 22 novembre prossimo per ivi sentirsi solidalmente con suo fratello Francesco quali eredi del loro genitore Niccola prefiggere un termine brevissimo a rendere all'istante la spezieria in Subiaco contrada Capo dei Gelsi con tutti i generi e stigli; qual termine decorso inutilmente ordinare lo sfratto dei medesimi, e di qualunque altro illegittimo detentore del locale stesso e condannare all'emenda di ogni danno derivante all'istante da tale mancata consegna, nonchè in ogni caso condannare i medesimi al pagamento di lire 6598 25 dovute per corrisposta di affitto del detto negozio a tutto il 20 aprile 1869 e su tutto ciò emanare sentenza provvisoriamente eseguibile non ostante opposizione ed appello con la condanna a tutte le spese del presente giudizio; con avvertenza, che non comparendo, la causa sarà proseguita in sua contumacia.

5779 ILARIO BORGHI *ad.*

ANNUNZIO GIUDIZIARIO.

Il signor Salvatore Izzi domiciliato per elezione in Roma in via Paola num. 18 nello studio del sottoscritto procuratore ha fatto istanza al presidente del tribunale civile di Roma per la nomina di un perito onde procedersi alla stima della porzione del casamento urbano sito in Cesano pignorato a carico di Carolina Saccoccia vedova Lazzarini, e della porzione del fondo rustico descritto nel precetto notificato alla medesima li 9 settembre 1873 dal Paolucci, usciere della Pretura di Campagnano. Se ne da notizia a chiunque possa avervi interesse a senso dell'art. 664 del Codice di procedura civile affinchè possa fare l'offerta di cui nel precedente art. 663 del Codice stesso.

Roma, li 26 ottobre 1873.

5765 AVV. GIOVANNI INNOCENTI proc.

DIFFIDAZIONE. 5781

Nel giorno 15 corr. furono smarriti due biglietti ad ordine di L. 1300 l'uno, firmati da Mosè Vite Piazza, Giacobbe Fiorentino e Giovanni Fasci tratti a favore di Diodato Piazza per valuta merci, creati in Roma il 15 luglio ultimo e quivi pagabili al domicilio dei medesimi in via Rua num. 64 nelle rispettive scadenze 15 novembre e fine dicembre 1873 portanti gira del detto Piazza lasciata in bianco. Tale perdita avvenne insieme alla lettera, colla quale erano da Piperno spediti a Roma al signor Beniamino Sonnino. Si diffida quindi chiunque di non accettarne lo sconto, nè di riceverli per alcun titolo poichè chi li esibisse non ne è il legittimo possessore nè più si debbono ritenere di verun effetto e valore.

Roma, 25 ottobre 1873.

DIODATO PIAZZA.

AVVISO GIUDIZIALE.

Il sottoscritto procuratore nell'interesse di Biagio Benedetti e di Salvatore Izzi, i quali eleggono il di loro domicilio nello studio del detto procuratore in via Paola num. 18, ha fatto istanza al presidente del R. tribunale civile di Roma per rinnovare la perizia redatta dall'ingegnere Callimaco Marconi nell'ottobre dell'anno 1868 onde procedersi alla subastazione e vendita del fondo pignorato a carico della eredità giacente del fu Angelo Rossi posto in Pisciarelli contado di Bracciano, vocabolo Cantagallo, a forma del verbale redatto li 26 giugno 1868 da Egidio Trotti cursore del già governo di Bracciano. Si deduce a pubblica notizia per chiunque vi abbia interesse.

Roma, li 26 ottobre 1873.

5764 AVV. GIOVANNI INNOCENTI proc.

AUTORIZZAZIONE. 5498

(2a pubblicazione)

Il tribunale civile di Novara, con decreto del 19 settembre 1873, autorizzò la cancellazione del vincolo annotato il 21 gennaio 1865 sul certificato num. 89687, della rendita di lire 609 sopra il Debito Pubblico, intestato a Selletti Clotilde del vivente Paolo Camillo, nonchè il tramutamento del certificato stesso in una o più cartelle al portatore da consegnarsi al capitano Giulio Sibille di Chiomonte

ISTANZA. 5789

Dietro domanda inoltrata dai germani signori Giulio e Luigia Orsat nati e residenti nel comune di Torino, con cui chiesero essere autorizzati ad aggiungere al proprio cognome, quello di Ponard, emanò in data del 10 volgente ottobre decreto Ministeriale, con cui vennero i medesimi autorizzati a far eseguire la pubblicazione della domanda anzidetta, giusta le prescrizioni dell'articolo 121 del Reale decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento giudiziario.

Si invita chiunque abbia interesse, a farvi opposizione entro quattro mesi dal giorno delle seguite pubblicazioni.

Torino, 23 ottobre 1873.

FERRERO sost.° GUELPA p. c.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2a pubblicazione)

Il R. tribunale civile e correzionale di S. Miniato con decreto 2 settembre 1873 num. 103, ha autorizzato la Direzione del Debito Pubblico a tramutare il certificato nominativo di rendita consolidato italiano cinque per cento di lire italiane trecentoquaranta segnato di num. 6354 in data 13 febbraio 1869, intestato a Lazzarini Teresa del fu Luigi moglie del signor Tito Traversari e annotato con vincolo dotale, in cartelle al portatore, e consegnarle quindi al ricordato signor Tito di Ferdinando Traversari per essere esso unico erede mediato della signora Teresa Lazzarini suddetta.

Empoli, li 7 ottobre 1873.

5551 AVV. C. CIARDINI.

CASSA 5581

dei depositi e prestiti in Firenze presso la Direzione Generale del Debito Pubblico.

(2a pubblicazione)

Si notifica come il decreto undici settembre mille ottocentosettantatrè del tribunale civile e correzionale di Verona abbia autorizzato Zausa Angela vedova Boninsegna Antonio, di Verona, per sè e quale tutrice dei minori suoi figli Boninsegna Elisa, Adele, Antonietta e Mario *quondam* Antonio, a ritirare sulla somma di lire ottocento di rendita, di cui la polizza 19 maggio 1871, n. 6857, l'importo di lire duecento di rendita.

Ciò si notifica in ordine all'art. 2 della legge 11 agosto 1870, alleg. D, ed articolo 112 del regolamento 8 ottobre 1870.

Resta quindi diffidato chiunque possa avervi interesse, che, trascorsi dieci giorni dall'ultima pubblicazione del presente, da ripetersi tre volte coll'intervallo di giorni dieci, sarà provveduto per la relativa consegna.

Verona, addì dodici ottobre mille ottocentosettantatrè.

Pel Direttore FRASCAROLI.

Pel Direttore Generale CERESOLE.

DELIBERAZIONE.

(2a pubblicazione)

Dal tribunale civile e correzionale di Napoli si è emessa la seguente deliberazione:

" Il tribunale, deliberando nella camera di consiglio, a rapporto del giudice delegato, dichiara di spettanza della signora Marianna Marrazzo come unica erede del marito Mariano Ferrajolo l'annua rendita iscritta, sul Debito Pubblico del Regno d'Italia alla ragione del cinque, di lire quarantacinque in testa di Ferrajolo Mariano fu Gioacchino sotto al num. di certificato trentatremila cinquecentosessantasei. E di conseguenza ordina che la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia tramuti in tre cartelle al portatore l'anzidetta annua rendita, una di lire venticinque, e due di lire dieci per ciascuna, consegnandole ad essa Marrazzo. „ Così deliberato dai signori cavaliere Nicola Palumbo giudice ff. da presidente, Paolo Burali D'Arezzo, ed Antonio Cafaro giudici il dì diciassette settembre mille ottocentosettantatrè.

5628 Il proc. LUIGI AMATRUDA.

DELIBERAZIONE. 5330

(3a pubblicazione)

Con deliberazione del 10 settembre 1873 resa dalla prima sezione del tribunale civile e correzionale di Napoli fu disposto che la Direzione del Gran Libro del Regno d'Italia annulli il certificato di rendita iscritta cinque per 0/0, di annue lire dugentodieci, sotto il numero 31460, intestato a Gaetano Orlando fu Francesco, e ne formi due novelli certificati ciascuno di annue lire centocinque, intestandoli rispettivamente alla signora Luisa Orlando fu Gaetano ed alla signora Caterina Orlando fu Gaetano.

Si fa la presente inserzione a norma di legge.

AVV. GIUSEPPE NASTI.

MINISTERO DELL'INTERNO - Direzione Generale delle Carceri

UFFICIO DI PREFETTURA DI BOLOGNA

2° AVVISO D'ASTA per l'appalto del servizio di fornitura delle carceri giudiziarie situate nella provincia di Bologna.

Il primo esperimento d'asta essendo riescito deserto, si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimeridiane di sabato giorno 8 del venturo mese di novembre, nell'ufficio della prefettura di Bologna, si addiverrà alla presenza del signor prefetto, o di quell'ufficiale che da esso venisse appositamente delegato, al pubblico incanto col metodo dei partiti segreti per l'appalto del servizio di fornitura nelle carceri giudiziarie della provincia, ritenute le indicazioni e condizioni di che nella seguente Tavola:

Num. d'ordine dei lotti	Carceri giudiziarie componenti il lotto	Servizio che si appalta	Disposizioni dei capit. d'oneri in data 15 luglio 1871 che regolano l'appalto dei singoli lotti: Parte dei capitoli	Tavole relative	Quantità approssimativa delle giornate di presenza per ogni lotto nel corso dell'appalto	Diaria fissata per l'asta	Importo della cauzione in rendita dello Stato	Importo del deposito per adire all'asta	Esemplari dei capitoli d'oneri a carico del deliberatario: Quantità	Importo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Unico	Carceri giudiziarie della provincia	Fornitura	Parte I, titolo I della parte II	A, D, G, L, O, P, Q p. I, R p. II	1,442,075	0 70	2300	4200	27	60 75

Il deliberamento avrà luogo alle seguenti

Condizioni generali:

1° La durata dell'appalto è stabilita per anni 5 decorrenti dal 1° gennaio 1874 al 31 dicembre 1878.

2° L'appalto sarà regolato dai capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871, limitatamente alle disposizioni segnate nelle colonne 4a e 5a della Tavola sovrastante.

3° La somministrazione del vitto agli agenti di custodia sani sarà fatta secondo la tabella R, parte II, vale a dire che l'impresario dovrà fornire ai guardiani delle carceri giudiziarie il vitto in detta tabella prescritto per i guardiani delle case di pena e bagni penali, e di conseguenza anche gli oggetti da tavola descritti nella parte II della tabella Q. La razione di pane sarà sempre fornita in natura. Per le altre somministrazioni alimentarie l'Amministrazione potrà ordinare all'appaltatore di corrispondere ai guardiani, perchè ammogliati o per altre cause, una indennità in denaro. In questo caso l'indennità giornaliera che l'appaltatore dovrà pagare a ciascun guardiano resta fissata in centesimi 55 di lira.

L'Amministrazione riservasi anche la facoltà di limitare al solo pane la somministrazione vittuaria ai guardiani, ed in questo caso l'appaltatore dovrà per ciascun guardiano e per ciascuna giornata di presenza del medesimo abbuonare all'Amministrazione centesimi 55 che saranno detratti dal di lui averi nella liquidazione della contabilità trimestrale.

4° L'appaltatore avrà altresì l'onere, ogni qualvolta piaccia all'Amministrazione di imporglielo, di fornire una razione di pane ed una di minestra, l'una o l'altra soltanto ai condannati a domicilio coatto nella provincia o circondario, di cui abbia assunto il servizio pel prezzo rispettivamente indicato nell'articolo 187 dei capitoli d'oneri suddetti.

5° Si dichiara che il numero complessivo delle giornate di presenza che, durante l'appalto, danno diritto alla percezione della diaria ai termini dell'articolo 3° dei capitoli d'oneri, è indicato in modo meramente approssimativo nella colonna 6a della Tavola suddetta.

6° L'asta sarà aperta sul prezzo indicato nella colonna settima della Tavola per ognuna delle giornate di presenza utili, ai termini dell'articolo terzo dei capitoli suddetti. L'asta sarà tenuta col metodo dei partiti segreti, e verranno osservate le formalità prescritte al titolo secondo, capo terzo, sezione prima del regolamento sulla contabilità generale dello Stato in data 4 settembre 1870, n. 5852, pei contratti a farsi con formalità d'incanto.

La stipulazione, l'approvazione e l'esecuzione del contratto avrà luogo nei modi prescritti dal titolo 2°, capo 4° del regolamento predetto.

7° Le offerte in ribasso al prezzo fissato nella colonna 7a della Tavola non potranno essere minori di 5 millesimi ovvero di mezzo centesimo di lira, esclusa ogni altra più minuta frazione. Non si accettano quindi offerte di ribasso non equivalenti a 5 millesimi di lira od a multipli di questa frazione, nè sotto altra forma qualsiasi.

8° I prezzi speciali fissati a titolo di compenso per le forniture ed i servizi, di cui negli articoli 69, 187, 189, 195 e 197 dei capitoli non sono soggetti a ribasso.

9° Gli aspiranti all'asta dovranno presentare la offerta di ribasso estesa sopra carta bollata debitamente sottoscritta e suggellata, ed accompagnata dal deposito indicato nella colonna 9a della Tavola, in contanti od in biglietti di Banca aventi corso legale. Tale deposito verrà poi restituito dopo l'incanto a quelli fra i concorrenti che non siano rimasti aggiudicatari.

10° Gli stabilimenti carcerari incaricati della fornitura degli oggetti di corredo carcerario, rispettivamente descritti nelle Tavole A, B, C dei capitoli, sono quelli scritti a penna nelle Tavole stesse alla colonna 7a. Tanto i capitoli d'oneri quanto i campionari trovansi visibili presso i rispettivi uffici di prefettura, sottoprefettura e Direzioni di stabilimenti carcerari.

11° L'appalto sarà deliberato al miglior offerente, purchè il ribasso raggiunga il limite minimo fissato dalla Direzione Generale delle carceri in apposita scheda suggellata; in caso di offerte pari si procederà nella medesima adunanza ad una nuova licitazione fra gli autori di offerte pari, ad estinzione di candela vergine, e nei modi stabiliti dall'articolo 93 del regolamento precitato.

12° In caso di deliberamento, il termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione è stabilito in giorni quindici scadenti nel giorno 24 novembre suddetto, alle ore 12 meridiane.

13° Presentandosi offerte di ribasso, l'incanto definitivo avrà luogo ad estinzione di candela vergine.

14° Avvenendo la definitiva aggiudicazione, il deliberatario dovrà entro 8 giorni dalla data della medesima stipulare nell'Amministrazione regolare contratto, e vincolare, a garanzia delle obbligazioni assunte verso lo Stato, una rendita del Debito Pubblico italiano per la somma indicata nella colonna 8a della Tavola sovracitata. Ommettendo il deliberatario di presentarsi nel termine prefindicato alla stipulazione del contratto, egli perderà il deposito di cui è parola alla colonna 9a della Tavola, il quale cederà *ipso jure* a benefizio dell'Amministrazione, e si procederà a nuova asta.

15° A termini dell'articolo 88 del sopraccitato regolamento si farà luogo in questo secondo esperimento all'aggiudicazione quand'anche non si presenti che un solo offerente.

16° Le spese tutte di pubblicazione, d'asta, contratto, copie, registro e bollo, e qualunque altra relativa all'appalto, sono a carico del deliberatario, che dovrà inoltre sottostare alle spese di stampa della quantità di esemplari dei capitoli d'oneri indicata nella colonna 9a della Tavola in ragione di lire due e centesimi venticinque per ciascuno.

Addì 23 ottobre 1873.

5792 *Per detto Ufficio di Prefettura*
Il Consigliere Incaricato: ULISSE SARTORI.

MINISTERO DELL'INTERNO - Direzione Generale delle Carceri

UFFICIO DI PREFETTURA DI PERUGIA

AVVISO D'ASTA per l'appalto del servizio di fornitura delle carceri giudiziarie situate nella provincia di Perugia.

L'incanto quest'oggi tenutosi di conformità all'avviso d'asta del 23 settembre prossimo passato per l'appalto del servizio di fornitura delle carceri giudiziarie della provincia di Perugia è andato deserto.

Quindi è che si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimeridiane di mercoledì 12 novembre prossimo venturo, nell'officio della prefettura di Perugia, si addiverrà alla presenza dell'onorevole signor prefetto o di quell'ufficiale che venisse da lui delegato, ad un secondo pubblico incanto per lo stesso appalto di cui sopra, ritenute le indicazioni e condizioni di cui nella seguente Tavola:

Numero d'ordine dei lotti	Carceri giudiziarie componenti il lotto	Servizio che si appalta	Disposizioni dei capit. d'oneri in data 15 luglio 1871 che regolano l'appalto dei singoli lotti: Parte dei capitoli	Tabelle relative	Quantità approssimativa delle giornate di presenza per ogni lotto nel corso dell'appalto	Diaria fissata per l'asta	Importo della cauzione in rendita dello Stato	Importo del deposito per adire all'asta	Esemplari dei capitoli d'oneri a carico del deliberatario: Quantità	Importo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Unico	Carceri giudiziarie della provincia, esclusi il carcere delle Convertite e lo stabilimento penale di Narni.	Forniture	Parte I, titolo I della parte II	A, D, G, L, O, P, Q p. I, R p. II	1,606,392	L. 0 70	3735	5600	43	L. 96 75

Il deliberamento avrà luogo alle seguenti

Condizioni generali:

1. La durata dell'appalto è stabilita per 5 anni decorrendi dal 1° gennaio 1874 al 31 dicembre 1878.

2. L'appalto sarà regolato dai capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871, limitatamente alle disposizioni segnate nelle colonne quarta e quinta della Tavola sovrastante.

3. La somministrazione del vitto agli agenti di custodia sani sarà fatta secondo la tabella R, parte II, vale a dire che l'impresario dovrà fornire ai guardiani delle carceri giudiziarie il vitto in detta tabella prescritto per i guardiani delle case di pena e bagni penali, e di conseguenza anche gli oggetti da tavola descritti nella parte II della tabella Q. La razione di pane sarà sempre fornita in natura. Per le altre somministrazioni alimentarie l'Amministrazione potrà ordinare all'appaltatore di corrispondere ai guardiani, perchè ammogliati o per altre cause, una indennità in denaro. In questo caso l'indennità giornaliera, che l'appaltatore dovrà pagare a ciascun guardiano resta fissata in centesimi 55 di lira.

L'Amministrazione riservasi anche la facoltà di limitare al solo pane la somministrazione vittuaria ai guardiani, ed in questo caso l'appaltatore dovrà per ciascun guardiano e per ciascuna giornata di presenza del medesimo, abbuonare all'Amministrazione centesimi 55 che saranno detratti dal di lui averi nella liquidazione della contabilità trimestrale.

4. L'appaltatore avrà altresì l'onere, ogni qualvolta piaccia all'Amministrazione di imporglielo, di fornire una razione di pane ed una di minestra e l'una o l'altra soltanto, ai condannati a domicilio coatto nella provincia o circondario in cui abbia assunto il servizio pel prezzo rispettivamente indicato nell'articolo 187 dei capitoli d'oneri suddetti.

5. Si dichiara che il numero complessivo delle giornate di presenza che, durante l'appalto, danno diritto alla percezione della diaria ai termini dell'articolo 3 dei capitoli d'oneri, è indicato in modo meramente approssimativo nella colonna sesta della Tavola suddetta.

6. L'asta sarà aperta sul prezzo indicato nella colonna settima della Tavola per ognuna delle giornate di presenza utili ai termini dell'articolo 3 dei capitoli suddetti. L'asta sarà tenuta col metodo dei partiti segreti, e verranno osservate le formalità prescritte al titolo secondo, capo terzo, sezione prima del regolamento sulla contabilità generale dello Stato in data 4 settembre 1870, n° 5852, pei contratti a farsi con formalità d'incanto.

La stipulazione, l'approvazione e l'esecuzione del contratto avrà luogo nei modi prescritti dal titolo secondo, capo quarto, del regolamento predetto.

7. Le offerte in ribasso al prezzo fissato nella colonna settima della Tavola non potranno essere minori di 5 millesimi, ovvero di mezzo centesimo di lira, esclusa ogni altra più minuta frazione. Non si accettano quindi offerte di ribasso non equivalenti a 5 millesimi di lira od a multipli di questa frazione, nè sotto altra forma qualsiasi.

8. I prezzi speciali fissati a titolo di compenso per le forniture ed i servizi di cui negli articoli 69, 187, 189, 195 e 197 dei capitoli non sono soggetti a ribasso.

9. Gli aspiranti all'asta dovranno presentare la offerta di ribasso estesa su carta bollata da L. 1, debitamente sottoscritta e suggellata, ed accompagnata dal deposito indicato nella colonna nona della Tavola, in contanti od in biglietti di Banca aventi corso legale. Tale deposito verrà poi restituito dopo l'incanto a quelli fra i concorrenti che non siano rimasti aggiudicatari.

10. Gli stabilimenti carcerari incaricati della fornitura degli oggetti di corredo carcerario rispettivamente descritti nelle Tavole A, B, C dei capitoli sono quelli scritti a penna nelle Tavole stesse alla colonna settima. Tanto i capitoli d'oneri quanto i campionari trovansi visibili presso i rispettivi uffici di prefettura, sottoprefettura e Direzioni di stabilimenti carcerari.

11. L'appalto sarà deliberato al miglior offerente, purchè il ribasso raggiunga il limite minimo fissato dalla Direzione Generale delle carceri in apposita scheda suggellata: in caso di offerte pari si procederà nella medesima adunanza ad una nuova licitazione fra gli autori di offerte pari, ad estinzione di candela vergine, e nei modi stabiliti dall'art. 93 del regolamento precitato.

12. Trattandosi di secondo incanto, l'aggiudicazione avrà luogo anche se si presenterà un solo offerente, semprechè sia superato o raggiunto il *minimum* di cui al precedente n° 11.

13. In caso di deliberamento il termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione è stabilito in giorni quindici scadenti nel giorno 28 novembre 1873, alle ore 12 meridiane.

14. Presentandosi offerte di ribasso, l'incanto definitivo avrà luogo ad estinzione di candela vergine.

15. Avvenuta la definitiva aggiudicazione, il deliberatario dovrà entro otto giorni dalla data della medesima stipulare coll'Amministrazione regolare contratto, e vincolare a garanzia delle obbligazioni assunte verso lo Stato una rendita del Debito Pubblico Italiano per la somma indicata nella colonna ottava della Tavola sovracitata. Omettendo il deliberatario di presentarsi nel termine preindicato alla stipulazione del contratto, egli perderà il deposito di cui è parola alla colonna nona della Tavola, il quale cederà *ipso jure* a benefizio dell'Amministrazione, e si procederà a nuova asta.

16. Le spese tutte di pubblicazione, d'asta, contratto, copie, registro e bollo, e qualunque altra relativa all'appalto sono a carico del deliberatario, che dovrà inoltre sottostare alle spese di stampa della quantità di esemplari dei capitoli d'oneri indicata nella colonna 10a della Tavola, in ragione di lire due e centesimi venticinque per ciascuno.

Perugia, addì 23 ottobre 1873.

5768 *Per detto Ufficio di Prefettura*
Il Segretario: L. NOZZI.

ISTITUTO E CONVITTO DOLCI

In vasti e salubri locali con giardino, Milano, corso Porta Ticinese, 83

Premiato colla medaglia di primo grado dal V e VI Congresso pedagogico (Genova 1868 e Torino 1869)

CORSI DI STUDI ATTIVATI IN QUEST'ISTITUTO:

Scuola elementare — Scuola tecnica — Istituto tecnico — Corso ginnasiale — Scuola speciale di commercio — Corso preparatorio all'ammissione negli Istituti Militari.

Nei suddetti corsi l'istruzione è affidata a ventotto Professori, tra i quali molti appartenenti agli Istituti pubblici.

5374 *Il Direttore:* G. F. DOLCI.

MONTE DI PIETÀ DI ROMA

Avviso.

Essendo rimasti deserti gl'incanti per un nuovo affittamento dodicennale del taglio delle macchie di proprietà del Monte, site nel circondario di Civitavecchia, si dà avviso che presso la segreteria del Monte si riceveranno, a tutto il 5 novembre prossimo venturo, le offerte private per il nuovo contratto, in base al relativo capitolato depositato nello studio del R. notajo Francesco Guidi, via dei Giubbonari, n° 36.

Roma, 24 ottobre 1873.

5774 LA DIREZIONE.

SOCIETÀ ITALIANA

per la Fabbricazione di Polveri Piriche

IN MILANO

I signori azionisti della Società Italiana per la Fabbricazione di Polveri Piriche sono convocati in assemblea generale straordinaria, per il giorno 11 novembre prossimo venturo, a mezzodì, nel locale del Credito Milanese, via Alessandro Manzoni, n° 12, per deliberare sopra i seguenti oggetti:

1. Comunicazioni del Consiglio d'amministrazione intorno al mandato ricevuto nell'ultima assemblea, e proposte relative al capitale ed allo statuto sociale.
2. Completamento del Consiglio d'amministrazione.
3. Nomina dei revisori dei conti.

Milano, 21 ottobre 1873.

5767 Il Consiglio d'Amministrazione.

L'INTENDENTE DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Avvisa essersi smarrito un Buono su mandato a disposizione emesso dal Regio provveditore agli studi sotto il n° 231 a carico del capitolo n° 29, bilancio del Ministero Istruzione Pubblica, esercizio 1873, di lire 60, a favore del maestro elementare in Giffoni Vallepiana signor Sica Domenico, per gratificazione.

Invita quindi chiunque lo avesse rinvenuto, o lo rinvenisse, a presentarlo, o a farlo pervenire subito a questa Intendenza; in caso diverso, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, ne verrà rilasciato un duplicato, a forma dell'art. 459 del regolamento di contabilità approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n° 5852.

A Salerno, addì ... ottobre 1873.

5730 *Per l'Intendente:* G. BOERI.

DELIBERAZIONE. 5312

(3a pubblicazione)

La sezione promiscua del tribunale civile e correzionale di Firenze, composta degli illustrissimi signori avvocati Lorenzo Bonci ff. di presidente, Giuseppe Righi giudice, ed Ettore Baldi aggiunto giudiziario, riuniti in camera di consiglio,

Visto il ricorso della signora Umiliana Galeotti dal dì 5 settembre 1873;

Letti i documenti annessi;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero;

Sentito il giudice relatore;

Ritenuto che il certificato di rendita del Debito Pubblico del Regno d'Italia, consolidato cinque per cento, iscritto a favore della fu signora Vittoria del fu cav. Fabiano Bonci, non è sottoposto ad alcun vincolo;

Ritenuto che la ricorrente è stata l'unica erede universale della suddetta Bonci in ordine al suo ultimo testamento segreto del 16 maggio 1873;

Ritenuto che quindi non ricorre alcuna ragione per denegare la domandata conversione in titoli al portatore del suddetto certificato nominativo;

Per questi motivi

Autorizza la conversione delle lire cinquecento in titoli al portatore di rendita consolidata cinque per cento, iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, a favore di Bonci Vittoria figlia nubile del fu cav. Fabiano, domiciliata in Firenze, resultante dal certificato del 19 ottobre 1863, di n. 759, e del n. 10044 del registro di posizione, ed ordina che i titoli e titolo come sopra convertito al portatore sieno consegnati alla ricorrente Umiliana Galeotti, od a chi per essa, esonerando per detta conversione e consegna da ogni responsabilità la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia.

Così deliberato dalla sezione promiscua composta come sopra, e riunita in camera di consiglio questo dì venti settembre mille ottocento settantatrè.

Avv. Lorenzo Bonci ff. di presidente — V. Ferrari.

Per copia conforme

Dott. LUIGI LUGLI proc. della sig.a Umiliana Galeotti.

ESTRATTO DI SENTENZA.

(2a pubblicazione)

Il tribunale civile di Salerno con sentenza del 5 marzo 1873 ha dichiarato che Giuseppe e Francesco Vellani fu Prospero sono eredi del loro genitore Prospero, ed ai medesimi doversi pagare dalla Cassa depositi e prestiti il mandato di pagamento di lire 1313 34 intestato al detto Prospero e rilasciato dal cancelliere del tribunale civile di Salerno in data del 22 gennaio 1873.

5539 SALVATORE DE ANGELIS proc.

AUTORIZZAZIONE.

(2a pubblicazione)

La Corte R. d'appello di Firenze col suo decreto degli 11 settembre 1873 ha autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento della rendita nominativa di lire cento resultante dal certificato in data Torino 30 agosto 1862, segnato di numero 39730 e di n° 8500 del registro di posizione, ora intestato a Devias Elisabetta nata Quai fu Pietro detto Theverson, in titoli al portatore, e questi consegnare al signor Tito Farulli mandatario della signora Onorina Francesca Guichard nei Ferrand in ordine all'atto di procura del dì 2 luglio 1873.

5340 Dott. ALESSANDRO BOSI.

ESTRATTO DI SENTENZA

di dichiarazione d'assenza.

(2a pubblicazione)

Sopra istanza di Molteni Carlo fu Francesco, di Asso, quale legale rappresentante dei minori di lui figli Rosa, Maria, Carolina, Antonia, Battista, Paolina, Arturo e Carlo, ammesso al gratuito patrocinio per decreto 7 gennaio 1869, e patrocinato officiosamente dal sottoscritto avvocato Giacomo Paleari, il Regio tribunale civile e correzionale di Lecco ha proferita la sentenza 1° settembre 1873 n. 126, con cui ha dichiarata accertata e stabilita l'assenza di Margherita, Noseda, delli furono Giovanni Battista e Maria Tettamanzi, nativa di Proserpio, mandamento di Canzo, a far tempo dal 9 gennaio 1846.

Lecco, li 16 settembre 1873.

5065 AVV. GIACOMO PALEARI proc.

Estratto di Provvedimento

per dichiarazione di assenza.

(2a pubblicazione)

Zucconi Catterina fu Francesco, residente a Riposo, comune di Albareto, ammessa al benefizio dei poveri dalla Commissione pel gratuito patrocinio presso il tribunale di Borgotaro, con suo atto 30 maggio 1872, nel giorno 28 agosto ultimo scorso ha presentato al suddetto tribunale ricorso per la dichiarazione d'assenza del di lei parente Zucconi Giulio fu Sante di Baselica di Borgotaro, trasferitosi in estero paese circa cinquant'anni fa, senza lasciare alcun procuratore e senza più mai dare sue notizie, ed il ridetto tribunale con provvedimento 30 agosto, ha dichiarata ammissibile tale domanda, prescrisse assumersi informazioni e procedersi alle pubblicazioni ed inserzioni in conformità dell'art. 23 del Codice civile.

Quanto sopra si deduce a pubblica notizia onde chiunque abbia notizie del nominato Giulio Zucconi le comunichi a chi di diritto.

Borgotaro, 10 settembre 1873.

5073 Il causidico MARTINI.

5728 DECRETO.

(1a pubblicazione)

Il tribunale civile e correzionale di Verona:

Letto il ricorso cogli allegati, ed intesa la relazione del pretore applicato Dal Forno;

Osservato che dai dimessi titoli è giustificata la qualità di erede unico ed esclusivo del defunto Giuseppe Venier nel vescovo *pro tempore* di questa città, ora monsignor Luigi marchese di Canossa, e visto che al deposito di che si tratta i legatari di cui nel dimesso testamento non possono vantare ragione alcuna;

Ritenuta l'autorizzazione impartita anche da questa R. Prefettura con sua nota 29 agosto ultimo scorso, n. 14033;

Il R. tribunale civile e correzionale di Verona in camera di consiglio, composta del dottor Cesare Donatelli vicepresidente, Magarotto giudice, e del relatore,

Autorizza monsignor Luigi marchese di Canossa nella sua qualità di vescovo *pro tempore* di Verona, sotto l'osservanza del disposto dagli articoli 111, 112 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, a ritirare dalla Cassa dei depositi e prestiti in Firenze l'intiero deposito delle tre obbligazioni del Prestito Austro-Ungarico, del capitale ciascuna di fiorini austriaci mille, coi num. d'iscrizione 480870, 480871, 480872, ed eventuali relativi interessi come descritte nella polizza 15 maggio 1869, n. 3747, con ordine alla detta Cassa di farne così la restituzione, munito intanto il presente del suggello d'ufficio.

Verona, 22 settembre 1873.

DONATELLI.

DICHIARAZIONE. 5761

(1a pubblicazione)

Si deduce a pubblica notizia che in forza di decreto del 17 ottobre 1873 emanato dal tribunale civile di Perugia in camera di consiglio è stato dichiarato che Landrini Isabella, Clotilde, Luisa ed Agnese, quali uniche eredi testamentarie del fu Antonio Landrini, hanno diritto al ritiro della somma di lire 1717 esistenti presso la Cassa dei depositi e prestiti del Regno.

Perugia, 20 ottobre 1873.

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tip. EREDI BOTTA.